

Costruttori Irpini

Nuova serie anno XXXVI n. 1
gennaio - marzo 2022

Spedizione in abbonamento postale
Art. 2, comma 34 - Legge 549/95
Filiale di Avellino

Periodico dell'Associazione Costruttori Edili della Provincia di Avellino





ANCE AVELLINO

Presidente

Michele Di Giacomo

Consiglieri

Massimo Toriello (VicePresidente), Alfonso Palma (Tesoriere), Francesco Colella, Luca Iandolo, Raffaele Trunfio, Giuseppe Lazzerini, Antonio Prudente (Presidente Gruppo Giovani), Antonio Nicastro (Past President), Armando Zaffiro (Presidente Cassa Edile), Edoardo De Vito (Presidente CFS)

Presidente Onorario

Antonio De Angelis

SERVIZI ALLE IMPRESE

Assistenza e consulenza nel settore LL.PP. - Sportello MEPA - Servizio Bandi di gara - Urbanistica e Ambiente - Fiscalità edilizia - Incontri, approfondimenti, riunioni, seminari, convegni - Finanziamenti e agevolazioni - Formazione e sicurezza - Programmazione interventi Edili e Opere Pubbliche - Consulenza previdenziale - Rappresentanza politica.

www.ance.av.it

ANCE | AVELLINO

ASSOCIAZIONE COSTRUTTORI EDILI

COSTRUTTORI IRPINI
PERIODICO DELL'ASSOCIAZIONE
COSTRUTTORI EDILI
DELLA PROVINCIA DI AVELLINO

Nuova serie - anno XXXVI n. 1 gennaio - marzo 2022

Direttore
Linda Pagliuca

Responsabile
Giampiero Galasso

Redazione
Linda Pagliuca

Direzione e redazione
Via Palatucci, 20/A - 83100 Avellino
Tel. 0825.36616 - Telefax 0825.25252

Sito internet
www.ance.av.it

E-mail
direzione@anceav.it - anceavellino@pec.ance.av.it

Stampa
Azzurra Comunicazione - Ponteromito | Nusco (Av)
www.azzurracomunicazione.it

REALIZZATO CON IL CONTRIBUTO
DI ANCE CAMPANIA

La collaborazione al periodico è aperta a tutti.
Gli articoli firmati esprimono solo l'opinione
dell'autore e non impegnano la redazione.
È vietata la riproduzione degli articoli pubblicati
se non è citata la fonte.
Autorizzazione del Tribunale di Avellino n. 304
del 25 febbraio 1993

Registro stampa Diffusione gratuita

SOMMARIO

PNRR - ANCE AVELLINO E IL DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI SALERNO PARTNER DEI BORGHETTI IRPINI	pag. 2
START UP 110 % ANCEAV - INCONTRO FORMATIVO "BONUS EDILIZI: AGGIORNAMENTO LEGGE DI BILANCIO 2022"	pag. 4
"VALORIZZAZIONE EDILIZIA", OK ALLA VENDITA DI UNA SINGOLA UNITÀ PRIMA DEI LAVORI	pag. 5
ANAC: CONFERMATI PER IL 2022 GLI IMPORTI DEL CONTRIBUTO	pag. 6
CONTRATTI PUBBLICI: SE MANCA LA SOA DECIDE IL GIUDICE AMMINISTRATIVO	pag. 7
ANAC: L'ESCLUSIONE AUTOMATICA DEL DL SEMPLIFICAZIONI PREVALE SULLE NORME ORDINARIE	pag. 9
LEGGE EUROPEA 2019- 2020: LE NOVITÀ IN MATERIA DI LAVORI PUBBLICI	pag. 11
ANTIMAFIA: LA STAZIONE APPALTANTE DEVE CONSENTIRE LA SOSTITUZIONE DEL SUBAPPALTATORE	pag. 13
RTI: AMMESSA MODIFICA SOGGETTIVA ANCHE IN FASE DI GARA PER ILLECITI PROFESSIONALI	pag. 14
LA DECISIONE SULL'AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO SPETTA AL GIUDICE AMMINISTRATIVO	pag. 17
PROROGA DELLA POSSIBILITÀ DI INCREMENTARE L'ANTICIPAZIONE DEL PREZZO CONTRATTUALE	pag. 18
FONDI RINNOVABILI: RECEPITA LA NUOVA DIRETTIVA	pag. 19
SUPERECOBONUS: CHIARIMENTI DA ENEA SUI TETTI NON DISPERDENTI	pag. 20
UNIFAMILIARI, SUPERBONUS PROROGATO A DICEMBRE SOLO SE A GIUGNO È STATO CONCLUSO IL 30% DELL'INTERVENTO	pag. 21
DECRETO ENERGIA: NON SERVONO AUTORIZZAZIONI PER INSTALLARE UN IMPIANTO SOLARE	pag. 22
SUPERECOBONUS 110% I REPORT DI FEBBRAIO/MARZO 2022 DEL TERRITORIO NAZIONALE E DELLA CAMPANIA	pag. 26
SUPERBONUS E BONUS EDILIZI: LE RISPOSTE DELLE ENTRATE A TELEFISCO 2022	pag. 28
OSSERVATORIO CONGIUNTURALE DELL'ANCE SULL'INDUSTRIA DELLE COSTRUZIONI I BANDI DI GARA PER LAVORI PUBBLICI IN ITALIA	pag. 30
LE MISURE DI COMPENSAZIONE I° SEMESTRE 2022 PER IL "CARO MATERIALI"	pag. 31
CARO MATERIALI: SOSTEGNO ALLE IMPRESE ANCHE A LAVORI ULTIMATI	pag. 33
ANTICIPAZIONE DEL MIMS SUL FONDO PER LE COMPENSAZIONI "CARO MATERIALI"	pag. 35
CCNL 3 MARZO 2022 - NUOVI MINIMI DI PAGA BASE E DI STIPENDIO A DECORRERE DAL 1° MARZO 2022	pag. 37
I NUMERI DI EDILIZIA FLASH	pag. 40

PNRR - ANCE AVELLINO E IL DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI SALERNO PARTNER DEI BORGHI IRPINI

Anche Avellino, nell'ambito delle attività di analisi e monitoraggio dei bandi del PNRR, ha promosso un Tavolo tecnico con il Diciv (Dipartimento di Ingegneria civile) dell'Università degli studi di Salerno nelle persone del Direttore Prof. Rizzano, del Prof. De Mare, del Prof. Fiore, del Prof. Gerundo, del Prof. Guida, del Prof. Grimaldi, della Prof.ssa Como e altri docenti.

In seno al Tavolo tecnico istituito presso il DICIV, alla presenza del Presidente Michele Di Giacomo, della Direttrice Linda Pagliuca e di una rappresentanza del Consiglio Direttivo dell'Associazione Costruttori Edili di Avellino, si è concordato di voler sostenere e supportare i Comuni della Provincia di Avellino, in particolare i borghi storici, attraverso la sottoscrizione di accordi di partenariato nell'ambito del **"BANDO PNRR - 'ATTRATTIVITA' DEI BORGHI 'LINEA DI INTERVENTO B'".**

Il bando nazionale, pubblicato dal MIC, Ministero


della Cultura, punta alla rigenerazione culturale e sociale dei borghi storici ed in particolar modo alla riqualificazione e ri-funionalizzazione di almeno un immobile di proprietà dell'Ente beneficiario.

Dopo uno studio attento dei progetti, già elaborati dai Comuni, ANCE E DICIV hanno selezionato n. 7 iniziative che vedono coinvolti un totale di 13 comuni e Ance Avellino ha offerto il partenariato in forma singola ad ulteriori n. 2 Comuni della provincia.

Gli accordi di partenariato rappresentano un esempio virtuoso di come siano proficue le sinergie qualificate sul territorio tra il mondo delle Imprese, l'Università e gli Enti locali.

Da questa esperienza deriva una collaborazione sempre più intensa tra Ance Avellino e il mondo Accademico e si conferma una forte collaborazione con il territorio che in questo momento storico ha la grande opportunità di attivare finanziamenti significativi per lo sviluppo delle aree interne.





I COMUNI CHE HANNO ADERITO SONO:

- COMUNE DI BAIANO
- COMUNE DI NUSCO
- COMUNE DI DOMICELLA
- COMUNE DI ZUNGOLI
- COMUNE DI SANT'ANGELO DEI LOMBARDI: Sant'Angelo dei Lombardi (Comune Capofila) con Sant'Angelo a Scala.
- COMUNE DI CAIRANO: Cairano (Comune capofila) con Castelvete sul Calore e Montemarano.
- COMUNE DI CHIUSANO SAN DOMENICO: Chiusano San Domenico (Comune Capofila) con Ospedaletto D'Alpinolo

PARTENARIATO IN FORMA SINGOLA DI ANCE AVELLINO

- COMUNE DI LAPIO: Lapio (Comune capofila) con San Mango sul Calore e Torre Le Nocelle.
- COMUNE DI ALTAVILLA IRPINA

Adesso non ci resta che attendere e auspicare che i Progetti siano finanziati con evidenti riflessi positivi sulla riqualificazione, rigenerazione e rifunzionalizzazione dei meravigliosi borghi irpini.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DI SALERNO



Dipartimento di
Ingegneria Civile

START UP 110 % ANCEAV - INCONTRO FORMATIVO “BONUS EDILIZI: AGGIORNAMENTO LEGGE DI BILANCIO 2022”

Con l'apertura del nuovo anno, l'Associazione Costruttori di Avellino ha rinnovato il suo impegno di formazione e di informazione per le imprese associate in merito agli ultimi aggiornamenti sui bonus edilizi e in particolare sul Superbonus 110%. Considerate le proroghe ai bonus edilizi, è stato riconfermato il servizio esterno di consulenza, affidato alla persona del Professore Carmine Lubritto, a vantaggio degli associati per l'intero anno 2022. Al tal fine, l'Ance di Avellino ha promosso l'iniziativa di un incontro formativo nel mese di gennaio per illustrare le ultime novità della Legge di Bilancio 2022.

Il 28 gennaio il Professore Carmine Lubritto, già consulente di Ance Avellino, e l'Ingegnere Schiavo Valentina, nuova professionalità tecnica in servizio presso gli uffici dell'Associazione, hanno tenuto un webinar dal titolo “Bonus edilizi: aggiornamento Legge di Bilancio 2022”.

La relazione tenuta dal Professore Lubritto ha riguardato i seguenti aspetti:

- Le modifiche normative apportate dal DL Sostegni Ter, che imponeva la possibilità di una sola cessione del credito d'imposta verso soggetti quali banche ed intermediari finanziari, successivamente modificato dal DL 25 febbraio 2022 n.13;
- Le novità della Legge di Bilancio 2022 in termini di proroghe temporali dei rispettivi bonus edilizi fiscali ed estensione di alcuni adempimenti tra i quali l'asseverazione e il visto di conformità;
- L'introduzione di un credito di imposta e di un contributo a fondo perduto per la riqualificazione

di strutture turistiche e alberghiere, grazie ai finanziamenti previsti dal PNRR.

L'evento si è concluso con una relazione dell'ingegnere Schiavo Valentina, volta a ripercorrere gli aspetti tecnico- operativi dell'intero processo del Superbonus, in particolare un focus sulle fasi del processo edilizio e la documentazione a loro supporto e, infine, sugli adempimenti dei professionisti coinvolti nella procedura.

A seguito delle continue novità in materia di bonus edilizi, il giorno 9 marzo 2022 l'Associazione ha incontrato, in presenza, presso la sede Ance Avellino, gli imprenditori associati per dare loro gli ultimi aggiornamenti normativi. Il Professore Lubritto e l'Ingegnere Schiavo hanno tenuto l'incontro. Sono stati affrontati dei temi fondamentali ed utili alla ripresa delle attività edilizie sui bonus :

- Focus sul nuovo Decreto 13/22 che ha comportato il ripristino della cessione multipla dei crediti, l'inasprimento delle sanzioni penali nei confronti dei tecnici professionisti asseveratori, novità per le assicurazioni professionali e l'applicazione dei CCNL per lavori edilizi sotto determinati vincoli;
- L'attività di vigilanza straordinaria nei cantieri edili impegnati con il 110, promossa dall' INL;
- Il nuovo decreto Prezzi firmato dal MITE e successivamente pubblicato in GU il 16 marzo 2022;
- Le ultime novità sugli interpelli dell'Agenzia delle Entrate.



“VALORIZZAZIONE EDILIZIA”, OK ALLA VENDITA DI UNA SINGOLA UNITÀ PRIMA DEI LAVORI

L'Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti con la Risposta ad interpello n. 94 del 4 marzo 2022 resa ad una società che ha acquistato un fabbricato fruendo degli “incentivi alla valorizzazione edilizia” di cui all'art.7 del D.L. 34/2019 (cd “Decreto crescita”, convertito dalla legge 58/2019), consistenti nell'applicazione dell'imposta di registro e delle ipo-catastali in misura fissa (200 euro ciascuna) a condizione che, entro i successivi 10 anni, il fabbricato sia oggetto di riqualificazione e vendita.

La società si rivolge all'Amministrazione finanziaria per sapere se la rivendita di una delle unità immobiliari presenti nel fabbricato, prima dell'avvio dei lavori di recupero che lo riguardano, determini la decadenza dalla tassazione agevolata, precisando che la cessione dell'unità avviene contestualmente alla stipula, tra impresa e acquirente dell'unità, di un contratto di appalto per la realizzazione dei lavori richiesti dalla normativa.

Sul punto l'Agenzia ripercorre la disciplina normativa e ricorda che l'incentivo della cd. “valorizzazione edilizia” riconosceva, sino al 31 dicembre 2021, le imposte di registro, ipotecaria e catastale in misura fissa (pari a 200 euro ciascuna) ai trasferimenti di interi fabbricati, a favore di imprese di costruzione o di ristrutturazione immobiliare.

Le stesse, entro i 10 anni successivi, avrebbero provveduto alla realizzazione di interventi di recupero incisivo, anche con demolizione e ricostruzione, eventualmente con variazione volumetrica, e alla vendita di almeno il 75% del volume del nuovo fabbricato. Quest'ultimo avrebbe dovuto essere ricostruito o riqualificato secondo la normativa antisismica ed energetica (con classe NZEB, o A o B).

Nel ricostruire la disciplina, l'Agenzia pone l'accento sul fatto che l'agevolazione presupponeva che la condizione legata alla rivendita dell'edificio avvenisse in un momento successivo rispetto all'intervento di valorizzazione edilizia.

Tuttavia, nell'esaminare il caso specifico che,



invece, prevede la rivendita della singola unità immobiliare facente parte del fabbricato prima dell'avvio dei lavori, l'Agenzia esclude la decadenza dal beneficio in base a due considerazioni:

- la stipula, contestualmente alla vendita, di un contratto di appalto tra l'acquirente e l'impresa per la realizzazione, sull'unità ceduta, degli interventi di valorizzazione richiesti dalla disciplina agevolativa, con divieto di cedere o subappaltare il contratto o di avvalersi di altre ditte per l'esecuzione delle opere;
- la ridotta superficie lorda dell'unità venduta rispetto alle dimensioni dell'intero fabbricato.

Entrambe queste considerazioni garantiscono, a parere dell'Agenzia, il rispetto della finalità sottesa alla norma agevolativa, di consentire un processo di rigenerazione urbana tramite interventi di sostituzione edilizia, nel rispetto di tutte le altre condizioni richieste.

La pronuncia interviene su un'agevolazione di particolare interesse per il settore, poiché, fintanto che è stata in vigore (fino alla fine del 2021), ha consentito di realizzare concretamente operazioni complesse di rinnovamento del patrimonio edilizio esistente, altrimenti bloccate dal prelievo espropriativo a carico proprio della fase iniziale d'acquisto del fabbricato vetusto, energivoro e ormai inadatto all'uso.

Quindi, proprio nell'ottica di favorire processi di rigenerazione urbana in chiave energetica ed antisismica, l'Ance ha avviato tutte le più opportune iniziative per una riapertura dei termini del beneficio fiscale, almeno sino al 2024.

ANAC: CONFERMATI PER IL 2022 GLI IMPORTI DEL CONTRIBUTO

Pubblicata in Gazzetta Ufficiale la delibera ANAC, Autorità Nazionale Anticorruzione, n. 830 del 21 dicembre 2021, recante la "Attuazione dell'art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l'anno 2022" (GU Serie Generale n. 64 del 17 marzo 2022).

La delibera, che sostituisce la precedente del 18 dicembre 2019, n. 1197, conferma l'importo del contributo dovuto a favore dell'ANAC, nell'entità e con le modalità previste dal provvedimento.

Rimangono tenuti a tale contribuzione gli Operatori Economici, che intendano partecipare a procedure pubbliche di scelta del contraente, le Stazioni Appaltanti e le SOA.

Nella stessa delibera, sono confermati gli esoneri dall'obbligo di contribuzione per le stazioni appaltanti e gli operatori economici in relazione alle procedure di affidamento:

a) di appalti espletati nell'ambito della ricostruzione, pubblica e privata, a seguito degli eventi sismici del 2016 e 2017 (v. delibere dell'ANAC n. 359 del 29 marzo 2017 e n. 1078 del 21 novembre 2018, nonché News ANCE ID 30497 del 16 novembre 2017);

b) disciplinati dal decreto del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale del 2 novembre 2017, n. 192.

Per quanto riguarda gli operatori economici concorrenti a gare pubbliche, viene altresì confermato che questi sono tenuti a dimostrare di avere versato la somma dovuta a titolo di contribuzione al momento della presentazione dell'offerta, pena l'esclusione dalla procedura.

Nella delibera è altresì confermata l'esenzione per i concorrenti a gare di importo inferiore a €150.000 e, a partire da tale importo, quanto dovuto a titolo

di contributo, suddiviso nelle seguenti fasce:

- da € 150.000 a € 299.999,99: € 20,00;
- da € 300.000 a € 499.999,99: € 35,00;
- da € 500.000 a € 799.999,99: € 70,00;
- da € 800.000 a € 999.999,99: € 80,00;
- da € 1.000.000 a € 4.999.999,99: € 140,00;
- da € 5.000.000 a € 19.999.999,99: € 200,00;
- da € 20.000.000: € 500,00;

Per quanto riguarda le stazioni appaltanti

- da € 40.000 a €149.999,99: €30,00;
- da €150.000 a € 499.999,99: € 225,00;
- da € 500.000 a € 999.999,99: € € 375,00;
- da € 1.000.000 a € 4.999.999,99: € 600,00;
- da € 5.000.000: € 800,00;

Tutto confermato anche per le SOA, soggette – come in passato – al versamento a favore dell'ANAC di un contributo pari al 2% (due per cento) dei ricavi risultanti dal bilancio approvato relativo all'ultimo esercizio finanziario.

ANAC 2022

Adempimenti Art.1 comma 32
Legge 190/2012

CONTRATTI PUBBLICI: SE MANCA LA SOA DECIDE IL GIUDICE AMMINISTRATIVO

Spetta al giudice amministrativo, e non al giudice ordinario, decidere sulla legittimità dell'intervento autoritativo dell'amministrazione, con cui è stata disposta la risoluzione del contratto di appalto, a causa del venir meno dei requisiti di qualificazione dell'affidatario.

È quanto deciso dal Consiglio di Stato, sez. V, 27 gennaio 2022 n. 590, che, accogliendo l'appello, ha rimesso al giudice amministrativo di primo grado la decisione sulla legittimità del provvedimento di risoluzione del contratto di appalto nei confronti dell'impresa aggiudicataria.

In particolare, nel caso di specie, l'amministrazione, accertata l'ultra-vigenza dell'attestazione SOA scaduta, aveva stipulato il contratto di appalto nel presupposto (cioè, sub condizione) della produzione in un secondo momento della nuova attestazione. Tuttavia, la mancata produzione della stessa, entro il termine di ultra-vigenza della precedente attestazione, aveva comportato la perdita del requisito di partecipazione e, conseguentemente, l'invalidazione in autotutela dell'aggiudicazione.

1. Confini della giurisdizione ordinaria

In primo grado, il TAR Toscana aveva dichiarato il ricorso dell'appaltatrice inammissibile per difetto di giurisdizione, poiché il venir meno dei requisiti di qualificazione riguardava la fase di esecuzione dell'opera pubblica e quindi incideva su diritti soggettivi (sent. Sez. I, n. 1322/2020).

In particolare, nella sentenza, il TAR aveva chiamato a supporto della propria decisione la giurisprudenza che reputa:

- “estranea ai confini della giurisdizione amministrativa la cognizione dei comportamenti e degli atti assunti (nella veste di contraente) dalla stazione appaltante nella fase di esecuzione del contratto e non afferenti all'esercizio di potestà autoritative” (cfr., ex multis, Cons. Stato, sez. III, 10 novembre 2015, sent. n. 5116);
- sottoposta alla giurisdizione del giudice ordina-

rio la controversia, che verte sulla “risoluzione anticipata del contratto autoritativamente disposta dall'Amministrazione committente a causa dell'inadempimento delle obbligazioni poste a carico dello appaltatore [...] ciò indipendentemente dalla veste formalmente amministrativa della determinazione adottata dalla committente, la quale non ha natura provvedimento (Cass. civ. Sez. Unite Ord., 10/01/2019, n. 489)”.

2. Confini della giurisdizione amministrativa

Il Consiglio di Stato ritiene che la suddetta giurisprudenza non possa essere seguita nel caso specifico, confermando la natura provvedimento della determinazione che dispone l'annullamento d'ufficio dell'aggiudicazione e nello scioglimento del vincolo contrattuale.

Infatti, nella vicenda sottoposta all'attenzione del Collegio, mancano – e quindi non è giustificabile l'intervento del giudice ordinario – sia la lesione del diritto soggettivo dell'amministrazione alla corretta esecuzione del contratto (causata dall'inadempimento dell'appaltatore) sia la posizione paritetica delle parti.

Di converso, giustificano l'intervento del giudice amministrativo il fatto che la stazione appaltante abbia adottato una determinazione con natura di provvedimento amministrativo, non solo in senso formale, incidente su una posizione di interesse legittimo dell'impresa appaltatrice; ciò, prescindendo dalle clausole del contratto e quindi dall'eventuale sussistenza di un diritto soggettivo. Inoltre, tale determinazione consegue alla verifica della correttezza della stessa aggiudicazione ossia ad una determinazione prodromica della stessa amministrazione in sé considerata (cfr. Cass. S.U., 14 maggio 2015, n. 9861).

Il Collegio conclude quindi che proprio l'estraneità dell'atto alla sfera del diritto privato e l'esercizio del potere amministrativo (relativo alla corretta selezione del contraente) portano la controversia ad essere soggetta alla giurisdizione del giudice amministrativo, ai sensi dell'art. 7 Cod. proc. amm.

(cfr. Cass. S.U., 29 agosto 2008, n. 21929).

Tale posizione appare coerente con la giurisprudenza (richiamata nella sentenza) secondo cui, indipendentemente dalla stipula o meno del contratto di appalto, deve essere riconosciuta la giurisdizione del:

1. giudice ordinario, laddove la controversia abbia ad oggetto i fatti dell'inadempimento delle prestazioni convenute verificatisi a seguito dell'instaurazione del rapporto, anche in via d'urgenza (cfr. Cass. S.U. 21 maggio 2019, n. 13660 e Cons. Stato, V, 13 settembre 2016, n. 3865);
2. giudice amministrativo, laddove la controversia si sia determinata a seguito della verifica della correttezza dell'aggiudicazione da parte dell'amministrazione (cfr. Cons. Stato, V, 2 agosto 2019, n. 5498).

In quest'ultimo caso, osserva il Consiglio di Stato, il potere dell'amministrazione si origina dalle

norme generali in tema di esercizio dei poteri di autotutela (cfr. art. 21 nonies della L. 241/1990) e dal codice dei contratti pubblici, laddove prevede la risoluzione del contratto di appalto per insussistenza (originaria o sopravvenuta) dei requisiti soggettivi dell'aggiudicatario (cfr. art. 108, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 50/2016 e Cons. Stato, Comm. Speciale, parere 1° aprile 2016, n. 855). In tal modo, il codice dei contratti consente l'intervento autoritativo dell'amministrazione anche dopo la stipulazione del contratto (onde rimuovere il provvedimento di aggiudicazione che risulti affetto da vizi), con conseguente inefficacia di quest'ultimo, stante la consequenzialità tra aggiudicazione e stipulazione del contratto (cfr. Cons. Stato, Sez. III, 22 marzo 2017, n. 1310).

Conclude quindi il Consiglio di Stato: deve essere il giudice amministrativo a decidere sulla legittimità del provvedimento dell'amministrazione, con il quale si è contestato alla ricorrente il venir meno dei requisiti di qualificazione e si è disposta la risoluzione del contratto di appalto.



ANAC: L'ESCLUSIONE AUTOMATICA DEL DL SEMPLIFICAZIONI PREVALE SULLE NORME ORDINARIE

Con delibera n. 4 del 12 gennaio 2022, nell'ambito di un procedimento di precontenzioso avviato da un'impresa di costruzioni, l'ANAC ha affermato che la disciplina derogatoria contenuta nell'art. 1 del D.L. n. 76/2020 (cd "Decreto Semplificazioni", convertito in legge n. 120 del 2020), prevale sulla disciplina dei contratti sotto soglia prevista dall'articolo 36 del D.lgs. n. 50/2016, dichiarando – con speciale riferimento all'esclusione automatica delle offerte anomale – la sostituzione automatica della clausole della legge di gara incompatibili con le previsioni del Decreto.

Nel particolare caso di specie, l'impresa istante contestava, nell'ambito della gara indetta dalla S.A. (un'impresa pubblica operante nei settori speciali), la legittimità della scelta di non procedere all'esclusione automatica delle offerte anomale, secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 3, del D.L. n. 76/2020 (cd "Decreto Semplificazioni", convertito in legge n. 120 del 2020). Tale norma, infatti, per le procedure negoziate di importo inferiore alle soglie UE, dispone, fino al 30 giugno 2023 (termine così prorogato dal successivo Decreto "Semplificazioni-bis", D.L. n. 77/2021, conv. in l. n. 108/2021) la mancata operatività dell'esclusione automatica nel solo caso in cui il numero delle offerte ammesse alla gara è inferiore a 5 (e non inferiore a 10 come ordinariamente previsto dall'articolo 97, comma 8, del d.lgs. n. 50/2016) e la sua applicabilità, invece, per il caso di numero di offerte ammesse pari o superiore a 5.

Secondo l'impresa istante, poiché nella procedura in questione erano state ammesse nove offerte, avrebbe dovuto procedersi all'esclusione automatica, con conseguente aggiudicazione del contratto all'operatore stesso.

A parere, invece, della S.A. – che aveva agito ai sensi dell'articolo 36, comma 8, d.lgs. n. 50/2016, che, per gli acquisti di importo inferiore alla soglia comunitaria, consente alle imprese pubbliche operanti nei settori speciali di applicare un proprio

regolamento – nella disciplina di gara era stata disposta «l'applicazione della procedura di esclusione automatica delle offerte di cui all'articolo 97, comma 8, d.lgs. n. 50/2016 (...)», e in sede di gara, essendo state ammesse soltanto nove offerte, l'esclusione automatica non era stata applicata.

L'Amministrazione sosteneva quindi di non essere tenuta ad applicare l'articolo 1 del D.L. n. 76/2020, in ragione del fatto che il rinvio della *lex specialis* alle norme del Codice, costituendo volontario autovincolo, dovesse essere interpretato in senso restrittivo, applicando in modo rigoroso la sola norma recepita, ovverossia l'art. 97, comma 8, del Codice.

La vexata quaestio, pertanto, riguardava la possibilità di ritenere applicabile l'art. 1, comma 3 del D.L. n. 76/2020, relativa all'esclusione automatica delle offerte anomale, anche ad una procedura indetta sulla base di un regolamento interno e di una *lex specialis* richiamante la sola disciplina di cui all'articolo 97, comma 8, d.lgs. n. 50/2016, senza contemplare espressamente anche la modifica legislativa introdotta dal Decreto Semplificazioni.

Devoluta la questione all'Autorità, quest'ultima ha rilevato, nella parte motiva della delibera, che, secondo l'orientamento interpretativo prevalente ed in corso di consolidamento (menzionando, a supporto, ampia e recente giurisprudenza), la disciplina speciale dettata dal D.L. n. 76/2020 (convertito in legge n. 120 del 2020) prevale sulla disciplina dei contratti sottosoglia prevista dall'articolo 36 del d.lgs. n. 50/2016, integrando e sostituendo le previsioni della *lex specialis* con essa incompatibili, anche con riguardo a quelle in tema di verifica dell'anomalia.

L'Autorità ha quindi ritenuto di aderire a tale orientamento, spiegando che, nell'adottare la disciplina derogatoria di cui al D.L. n. 76/2020, il legislatore ha inteso privilegiare la maggiore celerità nella definizione delle procedure ad evidenza pubblica, allo scopo di agevolare la

rapidità dell'erogazione delle risorse pubbliche per sostenere l'economia in un periodo emergenziale.

In quest'ottica, quindi, si inserisce anche la scelta di prevedere (al comma 3 dell'art. 1), l'adozione di soluzioni meccaniche per snellire alcune fasi procedurali, come nel caso del giudizio di anomalia. Si tratta di una previsione derogatoria, giustificata dall'esigenza di far fronte ad una congiuntura economica resa particolarmente difficile dalla pandemia.

Conseguentemente – chiarisce l'Autorità – la deroga riguardante il numero minimo di offerte ammesse necessario per fare scattare l'obbligo di esclusione automatica ha natura imperativa e, pertanto, sostituisce di diritto la clausola del bando difforme.

Per tali ragioni, l'ANAC ha stabilito che, nella vicenda esaminata, nonostante gli atti della gara in commento richiamino il solo art. 97 del Codice

(temporaneamente “quiescente”, fino al 30 giugno 2023), la S.A. è comunque tenuta ad applicare la disciplina contenuta nel D.L. n. 76/2020, vigente al momento dell'indizione della procedura e, in particolare, quella relativa all'esclusione automatica delle offerte anomale.

Infatti, il rinvio della lex specialis all'articolo 97, comma 8, del d.lgs. n. 50/2016, dev'essere inteso come effettuato alla disposizione in vigore al momento dell'indizione della gara, ossia quella risultante dalla modifica normativa introdotta dal Decreto Semplificazioni.

In conclusione, secondo l'Autorità la S.A. ha agito illegittimamente laddove ha omissso di dare attuazione all'art. 1, comma 3, del D.L. n. 76/2020, non applicando l'esclusione automatica delle offerte anomale in una procedura di gara che prevedeva un numero di partecipanti superiore a cinque.



LEGGE EUROPEA 2019- 2020: LE NOVITÀ IN MATERIA DI LAVORI PUBBLICI

Sulla Gazzetta ufficiale, Serie Generale, n. 12 del 17 gennaio 2021, è stata pubblicata la Legge 23 dicembre 2021, n. 238, recante "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2019- 2020"

La suddetta legge, entrata in vigore il 1° febbraio scorso, all'articolo 10, rubricato "Disposizioni in materia di contratti pubblici. Procedura di infrazione n. 2018/2273", per quanto di interesse del settore dei lavori pubblici, interviene sul Codice di settore (D.lgs. 50/2016), con l'obiettivo di rispondere alla procedura di infrazione 2018/2273.

Di seguito, una sintesi dei suoi principali contenuti:

Le novità in tema di requisiti generali

L'articolo 10 dispone, alla lettera c), alcune modifiche in tema di requisiti generali ex articolo 80 del Codice dei contratti pubblici (D.lgs. n. 50/2016). In linea con le novità in tema di subappalto, di cui al paragrafo successivo, viene anzitutto abrogata la previsione che disponeva l'esclusione dell'operatore economico per carenze dei requisiti del subappaltatore, con riferimento alle ipotesi contenute sia nel comma 1, che nel comma 5, del menzionato articolo 80.

Sempre coerentemente con l'abrogazione dell'obbligo di indicazione in gara della terna dei subappaltatori, viene meno la disposizione che consentiva allo stesso subappaltatore di ricorrere all'istituto del self-cleaning (art. 80, comma 7), ove avesse commesso uno dei reati di cui al citato comma 1 del medesimo articolo.

In tema di irregolarità fiscali e contributive, le modifiche intervengono sul quinto periodo del comma 4 dell'articolo 80, che regola le ipotesi di esclusione del concorrente dalla partecipazione a una procedura d'appalto se la stazione appaltante è a conoscenza e può adeguatamente dimostrare che lo stesso ha commesso gravi violazioni non definitivamente accertate agli obblighi relativi al

pagamento di imposte e tasse o contributi previdenziali.

Al riguardo, la novella precisa i seguenti passaggi:

1) per gravi violazioni non definitivamente accertate in materia contributiva e previdenziale s'intendono quelle ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui al decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015, ovvero delle certificazioni rilasciate dagli enti previdenziali di riferimento non aderenti al sistema dello sportello unico previdenziale;

2) costituiscono, invece, gravi violazioni non definitivamente accertate in materia fiscale quelle stabilite da un apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e previo parere del Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore delle disposizioni in commento, recante limiti e condizioni per l'operatività della causa di esclusione relativa a violazioni non definitivamente accertate che, in ogni caso, devono essere correlate al valore dell'appalto e comunque di importo non inferiore a 35.000 euro.

Le novità in materia di subappalto

Quanto alla disciplina del subappalto, di cui all'articolo 105 del D.lgs. 50/2016 viene anzitutto disposta la soppressione del divieto – previsto al comma 4 - di affidare il subappalto ad altro concorrente che abbia partecipato alla medesima gara.

Inoltre, come in precedenza accennato, viene abrogato l'obbligo – peraltro, già sospeso dal DL 32/2019, come modificato dal dl 77/2021 – di indicazione in gara della terna dei subappaltatori nei casi previsti.

Con riferimento agli appalti sotto-soglia, viene soppresso anche l'obbligo di prevedere nei bandi o

avvisi le modalità per la verifica delle condizioni di esclusione, da esercitare prima della stipula del contratto, nonché l'indicazione dei mezzi di prova richiesti per la dimostrazione delle circostanze di esclusione per gravi illeciti professionali (art. 105 comma 6).

Tale obbligo viene abrogato anche con riferimento alle concessioni (art. 174, comma 2, terzo periodo, D.lgs. 50/2016), venendo altresì meno l'obbligo per l'offerente di dimostrare in gara l'assenza, in capo ai medesimi subappaltatori, dei motivi di esclusione.

Viene, invece, consentito all'affidatario di sostituire i subappaltatori relativamente ai quali un'apposita verifica, svolta dalla stazione appaltante, abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione, di cui all'articolo 80 del Codice, in fase esecutiva.

Le novità in materia di pagamenti

Il provvedimento in commento interviene, infine, a modificare l'art. 113-bis del Codice 50/2016, in tema di pagamenti, introducendo i commi 1-bis, 1-ter, 1-quater, 1-quinquies e 1-sexies.

Nel dettaglio, il comma 1-bis consente all'esecutore, fermi restando i compiti del direttore dei lavori, di comunicare alla stazione appaltante il raggiungimento delle condizioni contrattuali per l'adozione dello stato di avanzamento dei lavori.

Spetta, in ogni caso, al direttore dei lavori accertare senza indugio il raggiungimento delle condizioni contrattuali e adottare lo stato di avanzamento dei lavori contestualmente all'esito positivo del suddetto accertamento ovvero contestualmente al ricevimento della comunicazione di cui al periodo precedente (comma 1-ter).

Ciò, fatto salvo l'ipotesi in cui vi siano difformità tra le valutazioni del direttore dei lavori e quelle dell'esecutore in merito al raggiungimento delle predette condizioni contrattuali.

In tale caso, il direttore dei lavori, a seguito di tempestivo accertamento in contraddittorio con l'esecutore, procede – in casi negativo –

all'archiviazione della comunicazione di cui al comma 1 - bis ovvero – in caso positivo – all'adozione dello stato di avanzamento dei lavori (comma 1-quater).

Una volta adottato lo stato di avanzamento, il direttore dei lavori lo trasmette immediatamente al RUP, il quale emette contestualmente o, comunque, non oltre sette giorni dalla data dell'adozione dello stato di avanzamento dei lavori, il certificato di pagamento, previa verifica della regolarità contributiva dell'esecutore e dei subappaltatori.

Il RUP invia poi il certificato di pagamento alla stazione appaltante, la quale procede al pagamento nel termine di trenta giorni decorrenti dall'adozione del SAL, "salvo che sia espressamente concordato nel contratto un diverso termine, comunque non superiore a sessanta giorni [n.d.r. sempre dall'adozione del SAL] e purché ciò sia oggettivamente giustificato dalla natura particolare del contratto o da talune sue caratteristiche" (comma 1-quinquies).

Viene inoltre precisato che l'esecutore può emettere fattura al momento dell'adozione dello stato di avanzamento dei lavori, in quanto l'emissione della stessa non è subordinata al rilascio del certificato di pagamento da parte del RUP (comma 1-sexies).

La norma, infine, precisa che ogni certificato di pagamento emesso dal RUP dovrà essere annotato nel registro di contabilità (comma 1-septies).

Ambito temporale di applicazione delle novità

Si evidenzia, infine, che le novità sopra descritte si applicano, per espressa previsione del comma 5 del medesimo articolo 10, alle procedure i cui bandi o avvisi con i quali si indice una gara pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore della legge in commento (ossia dal 1° febbraio scorso) nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, alla medesima data, non risultino ancora inviati gli inviti a presentare le offerte o i preventivi.

ANTIMAFIA: LA STAZIONE APPALTANTE DEVE CONSENTIRE LA SOSTITUZIONE DEL SUBAPPALTATORE

Qualora il subappaltatore risulti destinatario di una informazione interdittiva antimafia, la stazione appaltante deve consentire all'appaltatore la sostituzione del subappaltatore con altra impresa in possesso di tutti i requisiti generali e speciali occorrenti per l'esecuzione dei restanti lavori previsti dal contratto.

Lo ha stabilito l'ANAC, con il parere n. 11 del 27 dicembre 2021, in un caso di perdita dei requisiti generali da parte di un subappaltatore dopo l'autorizzazione al subappalto, quindi, anche dopo la verifica dei requisiti speciali ex art. 83 e 84 del codice e generali indicati dall'art. 80 del Codice (art. 105, co. 4 del codice dei contratti, d.lgs. 50/2016, così come recentemente riformulato dalla L. "europea 2019-2020", n. 238 del 23 dicembre 2021).

In particolare, l'art. 80, co. 2, del Codice prevede tra le cause di esclusione quelle "antimafia", che includono le cause di decadenza, di sospensione o di divieto ex art. 67 del d.lgs. n. 159/2011 e il tentativo di infiltrazione mafiosa di cui al successivo art. 84, co. 4, nonché di quanto previsto dagli artt. 88, comma 4-bis, 92, co. 2 e 3, (con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia) e dall'art. 34-bis, co. 6 e 7, dello stesso d.lgs. n. 159/2011.



A tale proposito, si ricorda che, al fine di ottenere l'autorizzazione, non è più onere dell'appaltatore dimostrare sia i requisiti di qualificazione sia

l'assenza di cause di esclusione (ossia i requisiti di ordine generale) a carico del subappaltatore; infatti, è a quest'ultimo che deve sottoscrivere le relative dichiarazioni da trasmettere, a cura dell'appaltatore, alla stazione appaltante (art. 105, co. 7 del codice dei contratti, d.lgs. 50/2016, come modificato dal DL n. 77/2021, convertito con modificazioni dalla L. 108/2021).

Ottenuta l'autorizzazione, l'ANAC evidenzia che i requisiti del subappaltatore, oltre che dover essere presenti nella fase autorizzativa, devono perdurare (al pari di quanto previsto per l'appaltatore dall'art. 81, co. 1 del codice) per tutta l'esecuzione del subappalto.

Ne consegue che, sempre secondo l'ANAC, la previsione dell'art. 105, co. 12 del codice, recante disposizioni specifiche sulla sostituzione del subappaltatore, deve essere letta nel senso che qualora, nel corso dell'esecuzione, si riscontri a carico del subappaltatore una causa di esclusione ai sensi dell'art. 80, co. 2, del Codice (nel caso in esame, il subappaltatore risultava destinatario di una informazione interdittiva antimafia) è necessario che:

- la stazione appaltante consenta all'appaltatore la sostituzione del subappaltatore;
- l'affidatario provveda a sostituirlo con altro subappaltatore in possesso di tutti i requisiti generali e speciali occorrenti per l'esecuzione (di parte) del contratto.

Infine, per quanto riguarda il casellario informatico, viene chiarito che l'Autorità procede ad una semplice integrazione dell'annotazione concernente l'interdittiva antimafia, nei confronti degli operatori economici successivamente assoggettati all'applicazione della misura del controllo giudiziario (ex art. 34-bis del d.lgs. n. 159/2011); ciò, in quanto l'applicazione del controllo suddetto, non rimuove il provvedimento prefettizio, ma ne sospende l'efficacia nei limiti temporali stabiliti dal provvedimento del giudice penale (art. 29 del Regolamento sul Casellario Informatico del 29.7.2020).

RTI: AMMESSA MODIFICA SOGGETTIVA ANCHE IN FASE DI GARA PER ILLECITI PROFESSIONALI

In caso di perdita dei requisiti di partecipazione da parte del mandatario o di una delle mandanti, è consentita la modifica soggettiva in riduzione del raggruppamento temporaneo di imprese, non solo in sede di esecuzione, ma anche in fase di gara.

La stazione appaltante è quindi tenuta ad interpellare il raggruppamento e, altresì, ad assegnare un congruo termine per la predetta riorganizzazione. Lo ha stabilito, prendendo atto dei diversi orientamenti, il Consiglio di Stato, in Adunanza Plenaria, con la sentenza n. 2 del 25 gennaio 2022 in cui è stata quindi disposta, sui suddetti presupposti, la restituzione del giudizio alla Sezione V rimettente per la decisione sul merito.

a. Fattispecie all'attenzione della Sezione remittente

La Sezione V del Consiglio di Stato, prima di rivolgersi all'Adunanza Plenaria, era stata chiamata a pronunciarsi sulla legittimità dell'immediata esclusione di un RTI dalla gara per l'affidamento dei "lavori di ampliamento della terza corsia tratto Firenze Sud – Incisa", previo rigetto – da parte della stazione appaltante – della richiesta di autorizzazione alla modifica soggettiva in riduzione proposta dal raggruppamento.

Infatti, secondo la stazione appaltante, la modifica in fase di gara del RTI non era prevista dal d.lgs. n. 50 del 2016, codice dei contratti pubblici, nel caso di "significative e persistenti carenze nell'esecuzione di precedenti contratti d'appalto" (causa di risoluzione per inadempimento), come pure di condotte qualificabili come "gravi illeciti professionali" (riscontrabili – nella fattispecie in esame – a carico del consorzio stabile mandante) ossia di cause di esclusione ex all'art. 80 dello stesso codice (nello specifico, rispettivamente comma 5, lett. "c" e "c – ter").

La Sezione V, preso atto che il TAR Toscana (sent. Sez. II, 10 febbraio 2021, n. 217) aveva accolto il ricorso del raggruppamento, riscontrava però una

insuperabile antinomia del testo normativo e, quindi, adottava l'ordinanza 18 ottobre 2021 n. 6959, con cui chiedeva al Supremo Consesso la soluzione dei seguenti quesiti:

- "se sia possibile [...] la modifica soggettiva del raggruppamento temporaneo di imprese in caso di perdita dei requisiti di partecipazione ex art. 80 da parte del mandatario o di una delle mandanti [...] non solo in fase di esecuzione, ma anche in fase di gara";
- in caso di risposta positiva al primo quesito, "precisare la modalità procedimentale con la quale detta modifica possa avvenire [...]".

b. Inquadramento normativo

L'art. 48, comma 9, del codice prevede, in via generale, il divieto di modificazione della composizione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari di concorrenti "rispetto a quella risultante dall'impegno in sede di offerta", fatto salvo quanto disposto ai successivi commi 17 e 18, che costituiscono ipotesi di "eccezione" al predetto principio generale.

I suddetti commi 17 (con riferimento al mandatario) e comma 18 (con riferimento ad uno dei mandanti) attengono a vicende soggettive (ostative all'istaurazione o alla persecuzione del rapporto con la stazione appaltante), puntualmente indicate, conseguenti ad eventi sopravvenuti rispetto al momento di presentazione dell'offerta da parte del raggruppamento.

A questi ultimi due commi, si aggiunge il successivo comma 19, che ammette il recesso volontario da parte di una o più delle imprese raggruppate, laddove le imprese rimanenti "abbiano i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori o servizi o forniture ancora da eseguire" e sempre che la modifica soggettiva derivante dal recesso non sia "finalizzata ad eludere un requisito di partecipazione alla gara".

Da un lato, dunque, il comma 9 dell'art. 48 del codice introduce un principio generale di "immodi-

ficabilità" della composizione del raggruppamento; dall'altro lato, i commi 17, 18 e 19, quali norme di eccezione alla norma generale, introducono una pluralità di esclusioni a tale principio.

Con la riformulazione del codice da parte del primo correttivo (d.lgs. 56/2017), è stato, tuttavia, contraddittoriamente stabilito che l'immodificabilità permane nel caso di perdita, in fase di gara, dei requisiti generali (ex art. 80 del codice) da parte del soggetto raggruppato e, al contempo, precisato che "le previsioni di cui ai commi 17, 18 e 19 trovano applicazione anche laddove le modifiche soggettive ivi contemplate si verifichino in fase di gara" (comma 19-ter, art. 48).

c. Pregressa decisione dell'AP

Sul problema interpretativo delle eccezioni previste dai commi 17, 18 e 19-ter dell'art. 48 del codice si era già parzialmente espressa l'Adunanza Plenaria, con sentenza 27 maggio 2021 n. 10, ammettendo esclusivamente le modifiche:

- a. riduttive o cd. "in diminuzione" del raggruppamento, ossia la sostituzione meramente interna del mandatario o del mandante di un RTI con un altro soggetto, già appartenente al raggruppamento stesso, in possesso dei requisiti necessari all'esecuzione;
- b. non finalizzate ad eludere la mancanza di un requisito di partecipazione alla gara;
- c. prontamente comunicate alla stazione appaltante, per consentirle - a sua volta - di assegnare al raggruppamento un congruo termine per la riorganizzazione del proprio assetto interno.

Di contro, secondo l'Adunanza Plenaria, una modifica sostituiva c.d. per "addizione" - che si verificherebbe con l'introduzione nella compagine di un soggetto ad essa esterno - avrebbe costituito ex se una deroga non consentita al principio della concorrenza e alle regole di correttezza e trasparenza, in violazione di quanto prevede attualmente

l'art. 106, comma 1, lett. d), n. 2, del Codice, più in generale, per la sostituzione dell'iniziale aggiudicatario.

d. Antinomia normativa

Come evidenziato dalla Plenaria, il problema interpretativo dell'art. 48 del codice è stato ingenerato da una "antinomia normativa [...], frutto di una tecnica legislativa non particolarmente sorvegliata".

Motivo per cui restava aperto il contrasto giurisprudenziale in merito alla possibile rimodulazione del raggruppamento anche in fase di gara (e non solo nella successiva fase di esecuzione), laddove fosse riscontrata una causa di esclusione, ex art. 80 del codice, a carico del concorrente raggruppato (cfr., ad es., Cons. di Stato, Sez. V, 28 gennaio 2021, n. 833, in cui si esclude la sostituzione del mandante in fase di gara, e id., Sez. III, 2 aprile 2020, n. 2245, di parere opposto).

L'Adunanza Plenaria ha, quindi, ritenuto di dover superare l'antinomia evidenziata, in via interpretativa, facendo riferimento al più generale contesto dei principi costituzionali ed eurounitari di eguaglianza, di libertà economica e di par condicio delle imprese nei confronti delle pubbliche amministrazioni.

Ciò in attuazione del "principio di coerenza" dell'ordinamento giuridico, che impone il superamento delle antinomie, rimettendo all'interprete, chiamato ad individuare ed applicare la regola di diritto al caso concreto, di verificare le possibilità offerte dall'interpretazione, senza necessariamente (e prima di) evocare l'intervento del giudice delle leggi.

Per l'effetto, la stessa Plenaria ha ritenuto ammissibile la modificazione del raggruppamento anche in caso di sopravvenienza della perdita dei requisiti ex art. 80 in fase di gara, poiché in caso contrario:

- a. si introdurrebbe una disparità di trattamento tra varie ipotesi di sopravvenienze non ragionevol-

mente supportata, consentendola comunque in casi che ben possono essere considerati più gravi (vedi quelli previsti dalla normativa antimafia);

b. si finirebbe per costituire una fattispecie di "responsabilità oggettiva", ovvero una inedita e discutibile (e sicuramente non voluta) speciale fattispecie di culpa in eligendo, punendo imprese in sé "incolpevoli", riguardando il fatto impeditivo sopravvenuto una sola di esse.

e. Conclusione dell'Adunanza Plenaria

La modifica soggettiva del raggruppamento temporaneo di imprese, in caso di perdita dei requisiti generali di partecipazione (ex art. 80 del codice) da parte del mandatario o di una delle

mandanti, è quindi consentita non solo in sede di esecuzione, ma anche in fase di gara.

In modo non dissimile da quanto avviene ai fini del soccorso istruttorio, quando ciò si verifichi, la stazione appaltante, in ossequio al principio di partecipazione procedimentale, è tenuta a:

a. interpellare il raggruppamento, laddove questo non abbia già manifestato la propria volontà, al fine di verificare se questo intenda effettuare una riorganizzazione del proprio assetto;

b. assegnare – in caso di riscontro positivo - un congruo termine per la predetta riorganizzazione, onde consentire allo stesso raggruppamento di poter riprendere la partecipazione alla gara.



LA DECISIONE SULL'AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO SPETTA AL GIUDICE AMMINISTRATIVO

Deve essere devoluta al giudice amministrativo la giurisdizione sulla legittimità del provvedimento con cui l'amministrazione ha negato l'autorizzazione al subappalto, per aver riscontrato l'insussistenza delle condizioni necessarie a rilasciarla.

È quanto deciso dal Consiglio di Stato, in merito ad una controversia sul prezzo applicato alle prestazioni rese dal subappaltatore, che, secondo l'amministrazione, superava i limiti di ribasso previsti dall'art. 105 del codice dei contratti, d.lgs. n. 50/2016, nella formulazione a suo tempo vigente (cfr. Cons. di Stato, sez. V, 10 gennaio 2022, n. 171).

A tale riguardo, il giudice di primo grado – aderendo all'orientamento prevalente – aveva osservato che, successivamente alla stipula del contratto conseguente a un procedimento di evidenza pubblica, tutte le controversie insorte durante la fase di esecuzione del contratto rientrano, di regola, nella giurisdizione del giudice ordinario (cfr. Corte di Cassazione SS.UU. n. 23468 del 18/11/2016). Pertanto, concludeva il TAR, la decisione sulla legittimità della mancata autorizzazione al subappalto doveva essere decisa in sede civile.

Sotto tale aspetto, il Consiglio di Stato ha riconosciuto che la fase esecutiva è caratterizzata dalla condizione di parità tra le parti e, dunque, dalla natura di diritto soggettivo che qualifica la posizione del contraente privato, sottoposto alla giurisdizione del giudice ordinario. Tuttavia, qualora – anche in tale fase – l'amministrazione committente eserciti poteri autoritativi, espressione di discrezionalità valutativa, la giurisdizione spetta al giudice amministrativo, perché in tal caso la posizione soggettiva del privato si atteggia a interesse legittimo.

Nel caso specifico, il Consiglio di Stato ha poi osservato che, dovendosi accertare la sussistenza delle condizioni per il ricorso al subappalto da parte dell'aggiudicatario di una gara pubblica, il giudizio è volto ad evitare che nella fase esecutiva

del contratto si vanifichi l'interesse pubblico, sotteso alla stessa procedura ad evidenza pubblica, con modifiche sostanziali dell'assetto di interessi scaturito dalla gara.

L'autorizzazione al subappalto è infatti un istituto preordinato anche al perseguimento di interessi pubblici ulteriori (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 24 marzo 2010, n. 1713), motivo per cui l'amministrazione deve accertare che si svolga in coerenza con il pubblico interesse al rispetto dei criteri fissati dalla procedura di gara.

Su tale presupposto, è – secondo il Consiglio di Stato – indubbia la giurisdizione del giudice amministrativo in ordine alla controversia sul rifiuto dell'autorizzazione al subappalto, con conseguente rinvio al primo giudice del ricorso di primo grado, ai sensi dell'art. 105, comma 2, del codice del processo amministrativo.



PROROGA DELLA POSSIBILITÀ DI INCREMENTARE L'ANTICIPAZIONE DEL PREZZO CONTRATTUALE

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 49 del 28 febbraio scorso è stata pubblicata la Legge 25 febbraio 2022, n. 15, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 30 dicembre 2021, n. 228, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, c.d. decreto “Mille-proroghe”.

La Legge, in vigore dal 1° marzo scorso, all'articolo 3, comma 4, recante “Proroga di termini in materia di liquidità delle imprese appaltatrici”, proroga dal 31 dicembre 2021 al 31 dicembre 2022 il termine,

previsto dall'art. 207, comma 1, del D.l. n. 34 del 2020, entro cui devono essere state avviate le procedure di gara in relazione alle quali l'importo dell'anticipazione del prezzo di cui all'art. 35, comma 18, del D.lgs. n. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici) a favore dell'appaltatore può essere incrementato fino al 30 per cento.

Il termine era già stato oggetto di proroga, al 31 dicembre 2021, da parte dell'art. 13 del D.l. n. 183 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 21 del 26 febbraio 2021.



FONTI RINNOVABILI: RECEPITA LA NUOVA DIRETTIVA

È stata recepita in Italia la nuova direttiva europea sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, con il D.lgs n. 199/2021, che definisce il quadro di riferimento, gli strumenti, i meccanismi, gli incentivi necessari per il raggiungimento degli obiettivi di incremento della quota di energia da fonti rinnovabili utili per conseguire gli obiettivi di decarbonizzazione fissati per il 2030.



Tra le misure previste alcune aggiornano quelle già in vigore per l'edilizia. Tra queste si evidenziano:

- l'aumento delle quantità minime di utilizzo dell'energia rinnovabile, sia per edifici privati che pubblici. Per gli edifici di nuova costruzione e nei progetti di "ristrutturazioni rilevanti", per i quali la richiesta del titolo edilizio è presentata a partire dal 13 giugno 2022, è richiesta la copertura del 60% dei consumi previsti per la produzione di acqua calda sanitaria e del 60% della somma dei consumi previsti per la produzione di acqua calda sanitaria, la climatizzazione invernale e la climatizzazione estiva, ricorrendo ad impianti alimentati da fonti rinnovabili;
- l'incremento della potenza degli impianti di produzione di energia elettrica da installare sopra o all'interno dell'edificio o nelle relative pertinenze, differenziando il caso dei nuovi edifici da quello delle ristrutturazioni.

L'obbligo di utilizzo dell'energia rinnovabile per il miglioramento della prestazione energetica degli edifici si applica anche agli edifici rientranti nel codice dei beni culturali e del paesaggio e a quelli individuati come tali negli strumenti urbanistici, solo ove non incompatibili con i relativi vincoli.

L'obbligo non si applicherà qualora l'edificio sia

allacciato a una rete di teleriscaldamento e/o teleraffrescamento efficiente.

Il decreto indica anche le procedure e i titoli abilitativi da utilizzare per l'installazione degli impianti negli edifici.

Fissa inoltre i nuovi criteri per il sistema degli incentivi alle rinnovabili e contiene misure per favorire la sostituzione dell'amianto con il fotovoltaico.

Per promuovere l'installazione di punti di ricarica dei veicoli elettrici sono introdotte semplificazioni in materia di autorizzazione delle infrastrutture di ricarica, modificando il Decreto "semplificazioni 1" (D.L. 76/2020).

Ulteriori semplificazioni sono previste anche per il sistema di qualifica professionale per l'attività di installazione e di manutenzione straordinaria di caldaie, caminetti e stufe a biomassa, di sistemi solari fotovoltaici e termici sugli edifici, di sistemi geotermici a bassa entalpia e di pompe di calore, qualifica che è conseguita con il possesso dei requisiti tecnico professionali di cui, alternativamente, alle lettere a), a-bis), b), o d) dell'art. 4, comma 1, del decreto del Ministro dello sviluppo economico n. 37 del 22 gennaio 2008.

Per favorire l'installazione di impianti a fonti rinnovabili, al di fuori di quanto previsto per gli edifici, sarà il Governo ad individuare le superfici e aree idonee e non idonee del paese da destinare all'installazione di tali impianti.

L'individuazione dei siti avverrà sulla base di provvedimenti del MiTE (Ministero della Transizione Ecologica) che fornirà:

- i criteri per trovare le aree da destinare all'installazione della potenza eolica e fotovoltaica indicate nel PNIEC, stabilendo le modalità per minimizzare il relativo impatto ambientale e la massima porzione di suolo occupabile per unità di superficie;
- le modalità per individuare superfici, aree industriali dismesse e altre aree compromesse, abbandonate e marginali idonee alla installazione di impianti.

SUPERECOBONUS: CHIARIMENTI DA ENEA SUI TETTI NON DISPERDENTI

SuperEcobonus - art. 119, comma 1, lettera a) del D.L. 34/2020 e successive modificazioni – “decreto rilancio”

Secondo la definizione riportata nel decreto 26/06/2015 “requisiti minimi” art.2, comma 2, lettera a) si intende per “superficie disperdente S (m²): superficie che delimita il volume climatizzato V rispetto all'esterno, al terreno, ad ambienti a diversa temperatura o ambienti non dotati di impianto di climatizzazione”.

La legge di bilancio 2021 – ha modificato la lettera a) del comma 1 dell'art. 119 del decreto 34/2020 “decreto rilancio” nel seguente modo:

a. interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano l'involucro dell'edificio con un'incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda dell'edificio o dell'unità immobiliare situata all'interno di edifici plurifamiliari che sia funzionalmente indipendente e disponga di uno o più accessi autonomi dall'esterno. Gli interventi per la coibentazione del tetto rientrano nella disciplina agevolativa, senza limitare il concetto di superficie disperdente al solo locale sottotetto eventualmente esistente.

Per non mettere in crisi il concetto di “superficie disperdente” da anni consolidato e applicato all'interno della definizione del “Rapporto di forma S/V”, da cui hanno dipeso nel tempo i limiti massimi ammissibili dei coefficienti volumici di dispersione termica, l'indice di prestazione energetica per climatizzazione invernale, il parametro H't, e le definizioni di ristrutturazione importante di 1° e 2° livello, l'interpretazione della nuova formulazione della lettera a) del comma 1 dell'art. 119 del “decreto rilancio”, di concerto con MiTE, è stata la seguente:

“Può accedere al Superbonus l'intervento di coibentazione del “tetto freddo” copertura “non disperdente” POND a condizione che si coibenti più del 25 della superficie lorda complessiva disperdente reale. Quindi, la superficie del «tetto freddo», che è appunto «non disperdente», non rientra nel

calcolo dell'incidenza superiore al 25. L'intervento «POND» è ammissibile, soltanto se si esegue l'intervento trainante di cui al comma 1 lett a.”

In base a questa interpretazione è stato aggiornato il sito ENEA “asseverazioni”.

L'interpretazione è stata condivisa e ripresa nella “Risposta n. 247 del 14/04/2021 dell'Agenzia delle entrate – pagg. 6 e 7”: “Si rileva infine che per effetto della modifica apportata al comma 1 del citato articolo 119 da parte della legge di bilancio 2021, nell'ambito degli interventi “trainanti” - finalizzati all'efficienza energetica ammessi al Superbonus – rientrano anche gli interventi per la coibentazione del tetto «senza limitare il concetto di superficie disperdente al solo locale sottotetto eventualmente esistente» (cfr. articolo 1, comma 66, lettera. a), n. 2), della legge n. 178 del 2020). Pertanto, a seguito della modifica normativa sopra riportata riferibile all'ambito applicativo della norma e, nel presupposto che la condizione di intervenire su più del 25 per cento della superficie disperdente sia raggiunta con la coibentazione delle superfici che, nella situazione ante intervento, delimitano il volume riscaldato verso l'esterno, vani freddi o terreno, si ritiene che, con riferimento al caso di specie, possano rientrare nel Superbonus anche gli interventi di coibentazione del tetto prospettati dall'Istante.”

Una ulteriore riflessione, di concerto con il MiTE, ha portato alla nota del 31/08/2021: “2) le spese relative ai lavori di coibentazione di una copertura (tetto) non disperdente sono ammissibili quando non si esegue contemporaneamente la coibentazione del solaio sottostante.”

La coibentazione del tetto non disperdente è di scarsa efficacia. La trasmissione del calore verso l'esterno viene calcolata considerando un doppio passaggio: dall'ambiente caldo all'ambiente freddo e da questo verso l'esterno (coefficienti btr della norma UNI EN 11300-1). Conserva, tuttavia, una certa validità quando non è possibile intervenire all'estradosso dell'ultimo solaio o meglio ancora quando si recupera il sottotetto.

UNIFAMILIARI, SUPERBONUS PROROGATO A DICEMBRE SOLO SE A GIUGNO È STATO CONCLUSO IL 30% DELL'INTERVENTO

Per gli interventi effettuati su unifamiliari il Superbonus spetta sino al 31 dicembre 2022 solo se al 30 giugno 2022 è stato concluso almeno il 30% dell'intervento complessivo. In caso contrario resta fermo il termine del 30 giugno 2022. Ciò vale anche nel caso in cui i lavori comportino la demolizione e ricostruzione. Resta fermo che la percentuale limite del 30% dei lavori va commisurata all'intervento nel suo complesso e non solo ai lavori agevolati al 110%.

Questi ed altri chiarimenti in tema di Superbonus sono stati forniti dal MEF con la risposta all'Interrogazione n. 5/07599 resa all'On. Frangomeli.

I diversi quesiti posti hanno portato, tra l'altro, il MEF a confermare che la proroga al 2025, con il decalage dell'aliquota che dal 110% per il 2023, scende al 70% per il 2024 e al 65% per il 2025, riguarda esclusivamente gli interventi effettuati dai condomini e i cd. "mini condomini" costituiti da due a quattro unità di un unico proprietario o in comproprietà. Questo anche in caso di demolizione e ricostruzione.

Pertanto, gli interventi di ristrutturazione a mezzo demolizione e ricostruzione effettuati sulle unifamiliari devono rispettare il termine del 30 giugno 2022, o il più ampio termine del 31 dicembre 2022 fruibile nel caso in cui al 30 giugno 2022 sia stato concluso il 30% dell'intervento complessivo.

Anche su questo aspetto il MEF ribadisce quanto già chiarito dall'Agenzia delle Entrate con la Faq n. 3 del 2022, per cui in caso di interventi "plurimi", quindi ascrivibili non solo al Superbonus ma anche ad altri Bonus "ordinari", la percentuale di lavori da effettuarsi al 30 giugno 2022, va calcolata sull'intervento nel suo complesso e non solo in relazione ai lavori ammessi al Superbonus.

Diversi i chiarimenti forniti dal MEF:

- l'ampliamento dell'impianto fotovoltaico per la produzione di energia elettrica di proprietà di un privato sito sul lastrico solare condominiale o

anche l'installazione di un nuovo impianto fotovoltaico sullo stesso lastrico per l'alimentazione dell'impianto già installato si configura come intervento di manutenzione straordinaria effettuato sulla singola unità. Pertanto, l'intervento rientra tra quelli agevolati con il Bonus "Ristrutturazione" di cui all'art. 16-bis del DPR 22 dicembre 917/1986 e consente al condomino che sostiene le spese di ristrutturazione di beneficiare anche del cd. Bonus mobili per gli acquisti da destinare all'arredo dell'unità immobiliare oggetto di intervento;



- il cd. "bonus verde" (detrazione IRPEF del 36% delle spese per le "sistemazioni a verde" sostenute entro il 31 dicembre 2024) consente di detrarre l'intervento di sistemazione a verde nel suo complesso e le opere necessarie alla sua realizzazione. Si tratta di interventi ex novo o di radicale rinnovamento dell'esistente, rispetto ai quali, come chiarito dal MEF sono escluse le spese per i sistemi di illuminazione e i complementi d'arredo delle stesse aree verdi;

- i lavori relativi al Superbonus costituiscono manutenzione straordinaria ai sensi dell'art. 119, co. 13-ter, del DL 34/2020 e possono essere autorizzati con l'approvazione in assemblea condominiale con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno un terzo del valore dell'edificio anche qualora vi sia un'alterazione del decoro architettonico (cfr. il co. 9-bis, dell'art. 119).

DECRETO ENERGIA: NON SERVONO AUTORIZZAZIONI PER INSTALLARE UN IMPIANTO SOLARE

Il Decreto Legge 1° marzo 2022, n. 17, per rispondere alla sfida della transizione energetica e della decarbonizzazione e ora al problema del rincaro dell'energia elettrica e del gas, prevede all'articolo 9 misure per semplificare e incentivare al massimo la realizzazione degli impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili, con specifico riferimento a quelli solari, sia termici sia fotovoltaici.

A tal fine l'art. 9 – sostituendo il comma 5 dell'art. 7-bis del D.lgs. 28/2011 – prevede che l'installazione, con qualunque modalità, di impianti solari fotovoltaici e termici sugli edifici o su strutture e manufatti fuori terra e la realizzazione delle opere funzionali alla connessione alla rete elettrica sia sempre classificata come intervento di manutenzione ordinaria e non sia subordinata all'acquisizione di permessi, autorizzazioni o atti amministrativi di assenso, ivi inclusi quelli previsti dal D.lgs. 42/2004 “Codice dei beni culturali e del paesaggio”, a eccezione degli impianti che ricadono in aree o immobili di cui all'articolo 136, comma 1, lettere b) e c), del medesimo Codice.

L'Ance fornisce un primo commento all'art. 9 del DL 17/2022 nell'ambito di una apposita nota tecnica.

L'art. 9 del Decreto Legge 17/2022

Il Decreto Legge 1° marzo 2022, n. 17, per rispondere alla sfida della transizione energetica e della decarbonizzazione e ora al problema del rincaro dell'energia elettrica e del gas, prevede all'articolo 9 misure per semplificare e incentivare al massimo la realizzazione degli impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili, con specifico riferimento a quelli solari, sia termici sia fotovoltaici.

L'art. 9, sostituendo l'art. 7 bis, comma 5 del D.lgs. 28/2011, prevede in particolare che “l'installazione, con qualunque modalità, di impianti solari fotovoltaici e termici sugli edifici,

come definiti alla voce 32 dell'allegato A al regolamento edilizio-tipo, adottato con intesa sancita in sede di Conferenza unificata 20 ottobre 2016, n. 125/ CU, o su strutture e manufatti fuori terra diversi dagli edifici e la realizzazione delle opere funzionali alla connessione alla rete elettrica nei predetti edifici o strutture e manufatti, nonché nelle relative pertinenze, è considerata intervento di manutenzione ordinaria e non è subordinata all'acquisizione di permessi, autorizzazioni o atti amministrativi di assenso comunque denominati, ivi inclusi quelli previsti dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, a eccezione degli impianti che ricadono in aree o immobili di cui all'articolo 136, comma 1, lettere b) e c), del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, individuati ai sensi degli articoli da 138 a 141 del medesimo codice, e fermo restando quanto previsto dagli articoli 21 e 157 del codice”.

Pertanto, a partire dal 2 marzo 2022 – data di entrata in vigore del DL 17/2022 – l'installazione degli impianti solari termici e fotovoltaici:

- rientra fra gli interventi di manutenzione ordinaria di cui all'art. 3, comma 1, lett. a) del Dpr 380/2001 cd. Testo Unico Edilizia e quindi in attività edilizia libera;
- può avvenire sia su edifici, sia su strutture e manufatti fuori terra (es. tettoie, pergole, autorimesse, ecc.);
- può avvenire con qualunque modalità (es. su coperture inclinate o piane) e non è previsto un limite quantitativo in termini di potenza massima o di superficie;
- è liberalizzata insieme anche alle opere per la connessione degli impianti alla rete elettrica che possono essere realizzate negli edifici, nelle strutture e manufatti nonché nelle relative pertinenze;
- non è soggetta all'acquisizione di permessi, autorizzazioni o atti di assenso comunque denominati, (es. nulla osta ente parco, autorizzazione per vincolo idrogeologico, ecc.)

compresi quelli previsti dal D.lgs. 42/2004, cd. Codice dei beni culturali e del paesaggio.

Rapporto con la disciplina paesaggistica

Fanno eccezione a questa liberalizzazione solo gli impianti da installarsi su aree o immobili soggetti a vincolo paesaggistico ai sensi dell'art.136, comma 1, lett. b) e c) del D.lgs.

42/2004 (e cioè quelli il cui vincolo è stato imposto mediante decreto ministeriale o regionale ai sensi degli artt. 138 e ss. del D.lgs. 42/2004, ovvero è stato imposto ai sensi della disciplina antecedente e confermato dall'art. 157 del medesimo D.lgs.) che continuano ad essere subordinati al controllo degli organi competenti alla tutela paesaggistica (cfr. art. 146 Dlgs. 42/2004 e Dpr 31/2017).

Tale eccezione, peraltro, riguarda anche gli immobili per i quali sia stato avviato un procedimento di imposizione di un vincolo ai sensi dell'art. 136, comma 1, lett. b) e c). Ciò in quanto l'art. 9 richiama espressamente gli art. 138 e ss. del D.lgs. 42/2004 che assoggettano ad autorizzazione paesaggistica anche gli interventi su immobili con procedimento di vincolo in corso.

Sono fatti salvi anche gli impianti da realizzarsi sugli immobili soggetti a vincolo culturale, per i quali deve essere acquisita l'autorizzazione della Soprintendenza ai sensi dell'art. 21 D.lgs. 42/2004.

Con specifico riferimento ai centri storici (zone A di cui al DM 1444/1968 ovvero zone a queste assimilabili in base alla normativa regionale e agli strumenti urbanistici comunali), non essendo richiamati dalla nuova norma, si deve ritenere che l'installazione degli impianti sia soggetta al controllo paesaggistico solo qualora tali ambiti urbani siano espressamente vincolati con decreto ai sensi dell'art. 136, comma 1, lett. b) e c) del D.lgs.

42/2004. Viceversa, in assenza di un provvedimen-

to espresso di vincolo sul centro storico, si deve ritenere che l'installazione degli impianti solari sia sempre esclusa dal controllo dell'autorità preposta alla tutela paesaggistica.

Peraltro, è necessario che sia assicurato un miglior coordinamento dell'art. 9 con la disciplina del Dpr 31/2017 che individua gli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica e quelli soggetti ad autorizzazione semplificata.

Si ricorda che in base al Dpr 31/2017:

- è esclusa dall'autorizzazione paesaggistica: l'installazione di pannelli solari (termici o fotovoltaici) a servizio di singoli edifici, laddove posti su coperture piane e in modo da non essere visibili dagli spazi pubblici esterni; installazione di pannelli solari (termici o fotovoltaici) a servizio di singoli edifici, purché integrati nella configurazione delle coperture, o posti in aderenza ai tetti degli edifici con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda degli edifici, ai sensi dell'art. 7-bis del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, non ricadenti fra quelli di cui all'art. 136, comma 1, lettere b) e c), del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42" (Allegato A, voce A.6);

- è soggetta ad autorizzazione paesaggistica semplificata: l'installazione di pannelli solari (termici o fotovoltaici) a servizio di singoli edifici, purché integrati nella configurazione delle coperture, o posti in aderenza ai tetti degli edifici con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda degli edifici ricadenti fra quelli di cui all'art. 136, comma 1, lettere b) e c), del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42; installazione di pannelli solari (termici o fotovoltaici) a servizio di singoli edifici su coperture piane in posizioni visibili dagli spazi pubblici esterni; (Allegato B, voce B.8).

A seguito dell'entrata in vigore dell'art. 9 dovrebbe emergere il seguente quadro normativo:

- immobili soggetti a vincolo paesaggistico diverso da quello di cui all'art. 136, comma 1, lett. b) e c) (e cioè a vincoli imposti per legge dall'art. 142 del D.lgs. 42/2004 ovvero

imposti dal Piano paesaggistico regionale ai sensi dell'art. 143, comma 1, lett. d) del D.lgs. 42/2004)

- l'installazione degli impianti solari dovrebbe ritenersi sempre esclusa dall'autorizzazione paesaggistica, così superando quanto previsto dal Dpr 31/2017;

- immobili soggetti a vincolo paesaggistico ai sensi dell'art. 136, comma 1, lett. b) e c)
- si dovrebbe ritenere applicabile il Dpr 31/2017 secondo le tipologie e le modalità sopra riportate.

Rapporto con le altre norme in tema di installazione di impianti solari

Vi sono diverse normative – statali, regionali e locali – che trattano il tema dell'installazione degli impianti solari e che risultano in contrasto con la disciplina introdotta dall'art. 9 del DL 17/2022.

Considerato che, in base ai principi generali del diritto (cfr. art. 15 delle cd. Preleggi al Codice civile sulla successione delle leggi nel tempo), in caso di conflitto tra norme che regolano la medesima materia prevale quella più recente (se dello stesso rango), si deve dedurre che l'art. 9 ha determinato l'abrogazione implicita delle norme, statali e regionali, precedenti e contrastanti.

A livello statale, si devono in particolare ritenere superati:

- il D.lgs. 199/2021, Allegato II, che nell'ottica di semplificare e liberalizzare alcuni interventi funzionali al miglioramento della prestazione energetica, ha regolato di recente la materia, prevedendo però, a fronte di alcune ipotesi in cui l'installazione degli impianti solari avviene senza titolo abilitativo, altre ipotesi in cui è richiesta la presentazione al Comune di una comunicazione dell'inizio dei lavori (CILA);

- il Dpr 380/2001 "Testo Unico Edilizia" e, in particolare, l'art. 6, comma 1, lett. e-quater) in base al quale rientra nell'attività edilizia libera l'installazione di impianti solari, termici e fotovoltaici, a servizio di edifici ubicati al di fuori della

zona A) di cui al DM 1444/1968 e cioè i centri storici. Conseguentemente, si ritiene superato anche il Glossario dell'attività edilizia libera di cui al DM 2 marzo 2018, nelle parti relative alla installazione di tali impianti.

A livello regionale peraltro si evidenzia che sembrano comunque restare ferme le discipline delle Regioni a statuto speciale. L'art. 9 del DL 17/2022 interviene, infatti, a modificare il D.lgs. 28/2011 che all'art. 45 fa salve "le competenze delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, che provvedono alle finalità del presente decreto legislativo ai sensi dei rispettivi statuti speciali e delle relative norme di attuazione". Dall'interpretazione delle due norme sembrerebbe dunque necessario un espresso recepimento dell'art. 9 da parte delle Regioni a statuto speciale che è auspicabile intervenga in tempi ristretti per garantire una effettiva ed omogenea liberalizzazione degli impianti solari su tutto il territorio nazionale.

Si devono infine ritenere superate, perché di rango inferiore rispetto all'art. 9, anche le prescrizioni degli strumenti urbanistici ed edilizi comunali che spesso intervengono a limitare l'installazione degli impianti da fonti rinnovabili (ad es. nei centri storici). Tali prescrizioni non vengono fatte espressamente salve dall'art. 9 (come avviene invece all'art. 6 del Dpr 380/2001) e va in questa direzione anche l'indicazione per cui l'installazione degli impianti solari può avvenire "con qualunque modalità".

Rapporto con la normativa in tema di Superbonus 110% e altri bonus

Si ricorda infine che tra gli interventi agevolati con il Superbonus 110%, vi è anche l'installazione dei pannelli termici e fotovoltaici e si pone il problema del rapporto con la normativa speciale dell'art. 119 DL 34/2020 (commi 13-ter e 13-quinquies come introdotti dal DL 77/2021, cd. semplificazioni).

In base ad essa, infatti:

- tutti gli interventi agevolati con il Superbonus 110% (sia trainanti, sia trainati), tranne quelli di demolizione e ricostruzione, sono classificati manutenzione straordinaria e subordinati alla CILA-Superbonus (cd. CILAS). La mancata presentazione della CILAS determina la decadenza del titolare dal beneficio fiscale;

- sono subordinate a CILAS anche le opere classificate in attività edilizia libera ai sensi dell'art. 6 del Dpr 380/2001 e in questi casi nella CILAS è richiesta la sola descrizione dell'intervento.

Al riguardo si ritiene che continui a trovare applicazione la disciplina dell'art. 119 DL 34/2020 sia perché si tratta di una normativa speciale (in quanto tale prevalente in caso di contrasto con quella più generale), sia perché la mancata presentazione della CILAS determinerebbe la decadenza dal beneficio fiscale.

Un ultimo chiarimento che è opportuno fornire riguarda le opere, e relative spese, escluse dall'asseverazione di congruità. L'art. 121 comma 1-ter lettera b) prevede, infatti, che per gli interventi di importo complessivo non superiore a 10 mila euro e per i lavori in edilizia libera, non occorre il visto di conformità. Per individuare quali interventi siano ricompresi nella categoria dell'edilizia libera la norma rinvia al TU Edilizia, al Glossario dell'attività edilizia libera (rispettivamente DPR n. 3801/2001 e DM 2/3/2018) e alle previsioni normative regionali.

Tuttavia, con specifico riferimento alle spese connesse alla realizzazione di impianti fotovoltaici e termici sarà necessario considerare anche quanto previsto dall'articolo 7 bis, comma 5 del D.lgs. 28/2011, come modificato dall'articolo 9 del DL 17/2022, ai fini della classificazione come attività edilizia libera.



SUPERECOBONUS 110%

I REPORT DI FEBBRAIO/MARZO 2022 DEL TERRITORIO NAZIONALE E DELLA CAMPANIA

Si allega una rielaborazione dei report forniti dall'ENEA sull'Ecobonus 110% al 1 marzo 2022 sia sul territorio nazionale sia sulla Regione Campania.




Agenzia nazionale per le nuove tecnologie,
l'energia e lo sviluppo economico sostenibile



MINISTERO DELLA
TRANSIZIONE ECOLOGICA

Super Ecobonus 110% - 1 Marzo 2022

		Totale nazionale			
			% lavori realizzati	% edifici	% Invest.
N. di asseverazioni		122.548			
Totale investimenti ammessi a detrazione		21.144.508.224,72 €			
Totale investimenti per lavori conclusi ammessi a detrazione		14.772.730.287,19 €	69,9%		
Detrazioni previste a fine lavori		23.258.959.047,19 €	Onere a carico dello Stato		
Detrazioni maturate per i lavori conclusi		16.250.003.315,91 €			
di cui	Condomini				
	N. di asseverazioni condominiali	19.050		15,5%	
	Tot. Inv. Condominiali	10.258.928.141,70 €			48,5%
	Tot. Lavori Condominiali realizzati	6.584.941.448,55 €	64,2%		
	Edifici unifamiliari				
	N. di asseverazioni in edifici unifamiliari	64.158		52,4%	
	Tot. Inv. in edifici unifamiliari	7.080.313.120,49 €			33,5%
	Tot. Lavori in edifici unifamiliari realizzati	5.289.278.288,54 €	74,7%		
	U.I. funzionalmente indipendenti				
	N. di asseverazioni in unità immob. Indipendenti	39.337		32,1%	
	Tot. Inv. in unità immob. indipendenti	3.804.017.325,78 €			18,0%
	Tot. Lavori in unità immob. indipendenti realizzati	2.897.758.755,91 €	76,2%		
		Investimento medio			
Condomini		538.526,41 €			
Edifici unifamiliari		110.357,45 €			
U.I. funzionalmente indipendenti		96.703,29 €			



SUPER ECOBONUS 110%

Super Ecobonus 110% - 1 Marzo 2022

		Campania			
			% lavori realizzati	% edifici	% Invest.
N. di asseverazioni		7.103			
Totale investimenti ammessi a detrazione		1.559.952.824,01 €			
Totale investimenti per lavori conclusi ammessi a detrazione		979.527.770,81 €	62,8%		
Detrazioni previste a fine lavori		1.715.948.106,41 €	Onere a carico dello Stato		
Detrazioni maturate per i lavori conclusi		1.077.480.547,89 €			
di cui	Condomini				
	N. di asseverazioni condominiali	1.595		22,5%	
	Tot. Inv. Condominiali	941.328.900,46 €			60,3%
	Tot. Lavori Condominiali realizzati	541.344.655,80 €	57,5%		
	Edifici unifamiliari				
	N. di asseverazioni in edifici unifamiliari	4.020		56,6%	
	Tot. Inv. in edifici unifamiliari	462.123.497,61 €			29,6%
	Tot. Lavori in edifici unifamiliari realizzati	329.820.466,18 €	71,4%		
	U.I. funzionalmente indipendenti				
	N. di asseverazioni in unità immob. Indipendenti	1.488		20,9%	
	Tot. Inv. in unità immob. indipendenti	156.500.425,94 €			10,0%
	Tot. Lavori in unità immob. indipendenti realizzati	108.362.648,83 €	69,2%		
		Investimento medio			
Condomini		590.174,86 €			
Edifici unifamiliari		114.956,09 €			
U.I. funzionalmente indipendenti		105.175,02 €			



SUPER ECOBONUS

110%

SUPERBONUS E BONUS EDILIZI: LE RISPOSTE DELLE ENTRATE A TELEFISCO 2022

Conferma dei prezzi DEI ai fini della congruità dei costi per lo sconto in fattura e per la cessione del credito relativi al Sismabonus 110% ed ordinario, al Bonus facciate ed al Bonus edilizia. Ammissibilità dello sconto in fattura anche per gli acconti versati dal 1° gennaio 2022 per l'acquisto di box pertinenziali di nuova costruzione.

Per i bonus fiscali diversi dal Bonus facciate, l'esclusione dalla congruità dei costi/visto di conformità per le spese relative ad interventi in edilizia libera, o di importo inferiore a 10.000 euro, opera per le comunicazioni di opzione trasmesse dal 1° gennaio 2022.

Queste le principali risposte d'interesse per il settore delle costruzioni, fornite dall'Agenzia delle Entrate nel corso della manifestazione Telefisco, a cura del quotidiano "Il Sole 24 Ore", tenutasi lo scorso 27 gennaio, ed avente ad oggetto, tra l'altro, le novità in materia di Superbonus e degli altri bonus fiscali per l'edilizia, introdotte dalla legge 234/2021 – legge di Bilancio 2022.

In tema di bonus edilizi, queste risposte sono state, poi, pubblicate come FAQ sul sito dell'Agenzia delle Entrate (www.agenziaentrate.gov.it).

In particolare, vengono forniti chiarimenti in relazione alla modifica, introdotta dal 1° gennaio 2022, della legge di Bilancio, che esclude l'obbligo del visto di conformità e della congruità delle spese in presenza di interventi eseguiti in regime di edilizia libera, o di importo inferiore a 10.000 euro, ad eccezione del Bonus facciate.

In una FAQ l'Agenzia risolve la questione relativa alla decorrenza di tale nuova disposizione, precisando che questa opera per le comunicazioni relative all'opzione per sconto in fattura/cessione del credito trasmesse dal 1° gennaio 2022.

Pertanto, in presenza di lavori in edilizia libera, o di importo inferiore a 10.000 euro, nel caso di spese sostenute, anche mediante sconto in fattura, nel mese di dicembre 2021 (ossia prima dell'entrata in vigore della legge di Bilancio 2022),

e di invio della comunicazione di opzione a gennaio 2022, l'obbligo di presentare la congruità dei costi ed il visto di conformità è escluso.

Sul tema viene, altresì, specificato che per usufruire del Bonus facciate nelle modalità sconto in fattura/cessione del credito, la congruità dei costi ed il visto di conformità sono sempre obbligatori, a prescindere dalla circostanza che l'intervento sia eseguito in edilizia libera, o sia di importo complessivo non superiore a 10.000 euro.

L'Amministrazione finanziaria si sofferma, poi, su ulteriori aspetti, sempre in merito alle nuove regole in tema di opzione per sconto in fattura/cessione del credito, relative alla congruità dei costi ed al visto di conformità, e:

- conferma che i prezzi DEI, richiamati dal Decreto MISE 6 agosto 2020, possono essere utilizzati ai fini della congruità dei costi per lo sconto in fattura e per la cessione del credito, anche per usufruire del Sismabonus 110% ed ordinario, del Bonus facciate e del Bonus edilizia. La disposizione, introdotta dalla legge di Bilancio 2022, ha natura interpretativa, ed ha, quindi, efficacia retroattiva. La disposizione si applica, cioè, anche con riferimento ai contratti in corso al 1° gennaio 2022;
 - chiarisce che in caso di acquisto di box di nuova costruzione, agevolabile con il Bonus edilizia al 50%, lo sconto in fattura, operante per i rogiti stipulati dal 1° gennaio 2022, viene riconosciuto anche per gli acconti, versati a decorrere dalla medesima data;
 - consente l'applicabilità del Bonus edilizia al 50% nelle modalità di sconto in fattura/cessione del credito nell'ipotesi di un intervento di manutenzione straordinaria, comprendente anche l'installazione di un impianto di condizionamento a pompa di calore.
- In particolare, per l'installazione di impianti che rientrano nell'ambito applicativo della legge 10/1991, l'Agenzia delle Entrate ammette l'applicabilità del Bonus edilizia, nelle forme dello sconto in fattura e della cessione del credito in via

autonoma, come manutenzione straordinaria, a prescindere dalla realizzazione di ulteriori lavorazioni edili così qualificate a livello urbanistico;

- specifica che la percentuale del 30% dei lavori, relativa agli edifici unifamiliari, che consente, se raggiunta entro il 30 giugno 2022, di usufruire del Superbonus fino al 31 dicembre 2022, si riferisce all'intervento considerato nel suo complesso, ivi comprese le lavorazioni sulle quali il "110%" non si applica (cfr. anche la Risposta n.791/2021);
- chiarisce, in presenza di interventi di eliminazione delle barriere architettoniche, che se questi sono "trainati" da lavori di efficientamento energetico, il limite di spesa è pari a 96.000 euro, importo che si aggiunge ai limiti di spesa stabiliti per ciascuno dei lavori "trainanti" da Ecobonus. Invece, se la rimozione delle barriere è "trainata" da un intervento antisismico, opera un unico limite di spesa di 96.000 euro, sia per i lavori "trainanti" da Sismabonus, che per quelli "trainati" sulle barriere architettoniche;
- conferma che, anche per gli interventi relativi all'eliminazione delle barriere architettoniche,

sono ammessi lo sconto in fattura e la cessione del credito (dal 1° gennaio 2022);

- conferma che se il beneficiario trasmette il Modello 730 precompilato in via autonoma, o tramite il sostituto d'imposta che presta l'assistenza fiscale, per usufruire del Superbonus non è necessaria l'apposizione, sullo stesso, del visto di conformità. Ciò vale anche se, nel Modello precompilato ricevuto, siano stati modificati i dati relativi alle spese ammesse al Superbonus, prima dell'invio all'Agenzia delle Entrate;
- chiarisce che, in caso di fruizione diretta del Superbonus in dichiarazione (Modello Redditi), le spese relative al visto di conformità ai fini del "110%" possono essere detratte autonomamente, a condizione che vengano tenute separate rispetto a quelle necessarie per ottenere il visto sull'intera dichiarazione, nei casi previsti dalla normativa. La separata indicazione dei costi sostenuti per il visto di conformità relativo al Superbonus deve risultare nella fattura emessa dal professionista (come documento giustificativo della spesa).



OSSERVATORIO CONGIUNTURALE DELL'ANCE SULL'INDUSTRIA DELLE COSTRUZIONI I BANDI DI GARA PER LAVORI PUBBLICI IN ITALIA

Il 2021, secondo il monitoraggio Ance-Infoplus sulle gare pubblicate ha registrato un calo del 3,2% rispetto all'anno precedente del numero di bandi di gara per lavori pubblici e una più consistente flessione del 14,2% in valore.

L'analisi per classe di importo rivela dinamiche eterogenee.

Per la fascia fino a 150mila euro, la variazione percentuale dell'anno 2021 sull'anno 2020 è stata del -12,1 e del -15,0 rispettivamente per numero ed importo.

Per la fascia 20-50mln i valori sono più che dimezzati. Infatti la variazione percentuale dell'anno 2021 sull'anno 2020 è stata del -57,6 e del -57,0 rispettivamente per numero ed importo.

Contenuto è stato il calo, limitato all'importo, per le classi 5-20mln (- 7,3%) e oltre i 100mln (- 8,8%).

Crescono gli interventi banditi di importo compreso tra i 150mila e il milione, nonché le fasce 1-5mln e 50-100mln. Rispettivamente per numero ed importo, per i primi la variazione percentuale, con riferimento ai predetti anni, è stata del 2,1 e del 2,8, mentre per i secondi del 11,0 e del 9,5, infine per la fascia 50-100 mln la variazione percentuale è stata del -5,1 per numero mdì bandi e del 2,4 per importo.

Con riferimento ai principali enti appaltanti, si segnala la buona performance negli importi banditi dai comuni (+26,1% rispetto al 2020),

dalle province (8,5%%), dai gestori di reti, infrastrutture e servizi pubblici locali (+15,8%, soprattutto quelli del comparto energia), dalle autorità portuali (da poco più di 500mln del 2020 ai 1,9mld dell'anno successivo, legati alla presenza di 3 gare importanti, per complessivi 1,6mld).

In forte crescita anche i valori posti in gara dagli enti di edilizia residenziale pubblica: nel 2021 si raggiunge quota 2,2mld rispetto agli scarsi 300mln dell'anno precedente. Tale risultato è legato ad alcune gare di importo rilevante promosse sul mercato con la formula del project financing per sfruttare il beneficio fiscale del Superbonus 110%.

Segni entrambi negativi invece per gli enti ferroviari (-53,5%) e per l'Anas (-61,1%) rispetto agli elevati valori del 2020, anno nel quale, soprattutto Rfi, era stato il principale protagonista.

In riferimento alle 3 principali aree geografiche del Paese:

il Nord, registra un ulteriore diminuzione del 16,3% negli importi rispetto al 2020, dopo il calo del -7,4% già riscontrato l'anno precedente (in flessione anche il numero di pubblicazioni, -8%).

Per il Centro, dopo il robusto incremento rilevato nel 2020, si registra un -6,4% in valore e un -2,8% in numero.

Molto più consistente il calo negli importi nel Mezzogiorno (-42,9%, ma +2,4% in numero).

QUESTO IL DATO DELLA REGIONE CAMPANIA:

2020		2021		Var. % 2021 / 2020					
				Totale		Fino a 50 mln€		Oltre 50 mln€	
Numero	Importo (mln€)	Numero	Importo (mln€)	Numero	Importo	Numero	Importo	Numero	Importo
1.466	1.951	1.509	1.686	2,9	-13,6	3,1	-15,4	-66,7	2,4

LE MISURE DI COMPENSAZIONE I° SEMESTRE 2022 PER IL “CARO MATERIALI”

Sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 50 dello scorso 1° marzo, è stato pubblicato il Decreto Legge 1° marzo 2022, n. 17, il cui art. 25 (rubricato “Incremento del Fondo per l'adeguamento dei prezzi e disposizioni in materia di revisione dei prezzi dei materiali nei contratti pubblici”) ha introdotto uno speciale regime compensativo finalizzato alla compensazione degli incrementi eccezionali dei prezzi registrati nel primo semestre del 2022.

Si tratta di un meccanismo che ricalca, con alcune novità, quello precedentemente introdotto dall'art. 1-septies del DL n. 73/2021 (“Sostegni-bis”, convertito nella l. n. 106/2021) per il 2021, dapprima previsto per i soli lavori eseguiti e contabilizzati nel primo semestre dell'anno appena trascorso e, in seguito, esteso dalla Legge di Bilancio di fine anno (Legge n. 234/2021, articolo 1, comma 398) anche al secondo semestre del 2021.

Ciò premesso, si riportano i principali contenuti della disposizione.


Ambito di applicazione (comma 2)

La nuova disciplina compensativa si applica ai contratti in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore del decreto (ossia, il 2 marzo 2022).

A tal fine, per tali contratti, viene previsto che il MIMS dovrà rilevare, con D.M. da adottarsi entro il prossimo 30 settembre p.v., l'elenco dei materiali e le relative variazioni percentuali di prezzo, in aumento e in diminuzione, superiori all'8% verificatesi nel primo semestre 2022.

Sul punto, una novità rispetto alla disciplina del “Sostegni-bis” dedicata al 2021 è rappresentata dall'espressa previsione secondo cui il Ministero, nell'adottare il decreto di rilevazione, sarà ora tenuto a seguire l'apposita metodologia messa a punto dall'ISTAT. A quest'ultimo riguardo, la norma in commento rinvia direttamente all'art. 29 del recente Decreto “Sostegni-ter” (D.L. n. 4/2022),

in cui è previsto che l'Istituto di Statistica provvede a definire – sentito lo stesso MIMS – la nuova metodologia di rilevazione delle variazioni dei prezzi dei materiali di costruzione, entro novanta giorni dall'entrata in vigore del D.L. n. 4 (ovvero, entro il prossimo 27 aprile).



Modalità di erogazione (commi 3 e 4)

I commi 3 e 4 prevedono che la disciplina compensativa in commento trovi applicazione:

- con esclusivo riferimento ai materiali impiegati nelle lavorazioni eseguite e contabilizzate, ovvero annotate nel libretto delle misure sotto la responsabilità del direttore dei lavori, dal 1° gennaio 2022 al 30 giugno 2022;
- anche in deroga a quanto previsto dagli articoli 133 del D.lgs. n. 163/2006, e 106, comma 1, lettera a) del D.lgs. n. 50/2016, e saranno determinate al netto di eventuali riconoscimenti revisionali già riconosciuti e liquidati all'impresa per lo stesso primo semestre 2022.

In merito alla modalità di calcolo è previsto che le compensazioni siano determinate applicando alle quantità dei singoli materiali impiegati nelle lavorazioni relative al primo semestre 2022, le variazioni in aumento o in diminuzione dei relativi

prezzi rilevate dall'adottando decreto del MIMS con riferimento alla data dell'offerta, eccedenti l'8 per cento se riferite esclusivamente all'anno 2022 ed eccedenti il 10 per cento complessivo se riferite a più anni (nel caso cioè di offerte anteriori al 2021).

Procedimento di compensazione (commi 5 e 6)

Non diversamente dalla disciplina del D.L. n. 73/2021, anche secondo la norma in esame, per richiedere le compensazioni:

- Per le variazioni di prezzo in aumento, saranno le imprese a dover presentare alla S.A. apposita istanza di compensazione, a pena di decadenza, entro 15 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta del DM di rilevazione;
 - Per le variazioni in diminuzione, il procedimento sarà attivato d'ufficio dalla S.A. nel medesimo termine di cui sopra, e sarà il RUP, una volta accertato il credito dell'Amministrazione con proprio provvedimento, a procedere agli eventuali recuperi.
- Altresì, viene precisato che, per le lavorazioni eseguite e contabilizzate negli anni precedenti al 2022, restano ferme le variazioni rilevate dai decreti adottati ai sensi dell'art. 133, comma 6, del D.lgs. n. 163 del 2006, dell'art. 216, comma 27-ter, del D.lgs. n. 50/2016 nonché dell'art. 1-septies, comma 1, del D.L. n. 73/2021.


Risorse utilizzabili (commi 1, 7 e 8)

Le SS.AA. dovranno provvedere alle compensazioni anzitutto con risorse proprie, attingendo ai seguenti fondi:

1. il 50% delle somme appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico di ogni intervento, se non destinate ad altri impegni contrattuali già assunti, nonché eventuali ulteriori somme a disposizione per lo stesso intervento;
2. ribassi d'asta, qualora non ne sia prevista una diversa utilizzazione secondo le norme vigenti;
3. somme relative ad altri interventi ultimati, per i quali siano stati eseguiti i collaudi ed emanati i certificati di regolare esecuzione, nei limiti disponibili alla data di entrata in vigore del decreto legge.

Nel caso di incapienza di tali fondi, le SS.AA. – ad esclusione dei concessionari che non sono amministrazioni aggiudicatrici per i lavori realizzati o affidati dagli stessi – potranno provvedere alle compensazioni chiedendo di accedere all'apposito Fondo per l'adeguamento dei prezzi già istituito dall'articolo 1-septies, comma 8, del DL n. 73/2021, e regolato dal Decreto MIMS del 30 settembre 2021.

Per le compensazioni del primo semestre 2022, infine, l'accesso al Fondo è consentito sino alla concorrenza di un tetto massimo di 150 milioni di Euro, a seguito dell'apposito incremento previsto dal comma 1 della disposizione in esame.



CARO MATERIALI: SOSTEGNO ALLE IMPRESE ANCHE A LAVORI ULTIMATI

Gli aiuti previsti dal decreto sostegni-bis a favore delle imprese appaltatrici di opere pubbliche vanno riconosciuti anche a lavori terminati, se la stazione appaltante non ha ancora approvato l'atto di collaudo o il certificato di regolare esecuzione.

È quanto chiarisce dall'Autorità Nazionale Anticorruzione, ANAC, con la delibera n. 63 dell'8 febbraio 2022 chiamata ad esprimersi in merito alla misura di compensazione, introdotta dall'art. 1-septies del cd. decreto "sostegni bis" (d.l. 73/2021, conv. in l.n. 106/2021) al fine di mitigare gli effetti dell'eccezionale aumento dei prezzi di alcuni materiali da costruzione, verificatosi nel corso del 2021.

In particolare, il quesito nasceva da una Amministrazione, che aveva negato la compensazione prevista dalla norma, ritenendo l'appalto concluso alla data di entrata in vigore della predetta legge, posto che con l'emissione del certificato di regolare esecuzione (emesso in luogo del collaudo in relazione all'importo dei lavori), per il quale il Codice non dispone la provvisoria come per il collaudo, l'appalto deve ritenersi concluso.

Preso atto della posizione dell'Amministrazione, l'impresa riteneva tuttavia non potesse evincersi con chiarezza in quali casi la stazione appaltante dovesse riconoscere la compensazione dei prezzi, a favore delle imprese appaltatrici di opere pubbliche. Infatti, restava dubbia la locuzione utilizzata dall'art. 1-septies citato – ossia "contratti in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto" – al fine di identificare i casi in cui tale misura deve essere applicata.

Pertanto, veniva richiesto all'Autorità se la citata compensazione potesse ritenersi applicabile anche a lavori conclusi alla data di entrata in vigore della legge medesima e per i quali fossero stati già emessi il certificato di ultimazione lavori, il certificato di regolare esecuzione e il CEL, con liquidazione della rata di saldo.

Per dare risposta a tale quesito, l'Autorità ricorda quanto previsto in materia di collaudo di opere pubbliche (artt. 102 e 216, comma 16, del d.lgs. 50/2016, codice dei contratti pubblici, e artt. 215 e segg. del d.P.R. 207/2010), da cui può evincersi che tale istituto ha lo scopo di:

- verificare e certificare che l'opera sia stata eseguita – in conformità del contratto e degli eventuali atti di sottomissione o aggiuntivi debitamente approvati – a regola d'arte, in ottemperanza:
- al progetto approvato;
- alle relative prescrizioni tecniche;
- alle eventuali perizie di variante;
- verificare la contabilità finale;
- procedere alle verifiche tecniche previste dalle leggi di settore;
- effettuare l'esame delle riserve dell'esecutore, sulle quali non sia già intervenuta una risoluzione definitiva in via amministrativa, se iscritte nel registro di contabilità e nel conto finale.

A tale proposito, con determinazione n. 2/2009, l'Autorità ha ritenuto il collaudo caratterizzato da tre fasi essenziali: la verifica dell'opera in contraddittorio con l'esecutore, l'emissione del certificato di collaudo provvisorio e l'approvazione del collaudo da parte dell'amministrazione.

Pertanto, evidenzia l'ANAC, neppure con l'emissione del certificato di collaudo da parte del collaudatore si esaurisce il rapporto contrattuale tra le parti, dovendo il committente approvare il collaudo (con l'atto in cui esprime la volontà di accettare l'opera eseguita in rispondenza al progetto commissionato).

In caso di inerzia della stazione appaltante, il certificato di collaudo si intende tacitamente approvato (ancorché l'atto formale di approvazione non sia intervenuto) decorsi due anni e due mesi dal certificato di collaudo provvisorio.

Ne consegue che l'approvazione degli atti di collaudo, da parte dell'amministrazione competente, rappresenta il momento conclusivo dell'iter di realizzazione di un'opera pubblica, secondo le

previsioni del d.P.R. 207/2010.

Tali considerazioni possono estendersi, secondo l'ANAC, anche al Certificato di regolare esecuzione, in quanto soggetto ad approvazione da parte della stazione appaltante (artt. 102 del Codice e 237 del d.P.R. 207/2010).

Il momento conclusivo del procedimento di esecuzione dei lavori pubblici e del connesso rapporto contrattuale, può quindi essere individuato nell'approvazione, da parte della stazione appaltante, degli atti di collaudo o – nei casi in cui è previsto – del certificato di regolare esecuzione dei lavori.

In conclusione, laddove si verificano i presupposti individuati dalla norma, la stazione appaltante

dovrebbe riconoscere all'appaltatore la misura di sostegno prevista dall'art. 1-septies del d.l. 73/2021, conv. in l.n. 106/2021, in tutti i casi in cui i lavori sono in corso di realizzazione o, se conclusi, fino all'approvazione degli atti di collaudo/certificato di regolare esecuzione.

A supporto di tale interpretazione estensiva, l'ANAC evidenzia la coerenza con la ratio di una norma volta a mitigare gli effetti dell'eccezionale aumento dei prezzi dei materiali da costruzione nel corso del 2021, che ha portato il legislatore a prevedere una deroga alla disciplina ordinaria e un'estensione a tutto il 2021 dei meccanismi di compensazione (L. bilancio 2022, n. 234/2021).



ANTICIPAZIONE DEL MIMS SUL FONDO PER LE COMPENSAZIONI “CARO MATERIALI”

Sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 67 del 21 marzo scorso, è stato pubblicato il Decreto Legge 21 marzo 2022, n. 21 recante “Misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina”. Il suddetto provvedimento è entrato in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla G.U.R.I., ossia il 22 marzo scorso, ed ha già iniziato l'iter parlamentare di conversione in legge (DDL 2564).

Per quanto di interesse del settore delle opere pubbliche, l'art. 23 (intitolato “revisione prezzi”) introduce alcune misure, nella dichiarata ottica di mitigare gli effetti economici derivanti dagli aumenti eccezionali dei prezzi di alcuni materiali da costruzione, nonché dei carburanti e dei prodotti energetici.

In particolare, al comma 1, viene consentito al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili (MIMS), in relazione alle domande di accesso al Fondo per l'adeguamento dei prezzi presentate - di cui all'articolo 1-septies, comma 8, DL 73/2021 - di riconoscere, nel limite complessivo del 50 per cento delle risorse del medesimo Fondo, un'anticipazione pari al 50 per cento dell'importo richiesto, nelle more che le stazioni appaltanti svolgano l'attività istruttoria relativa alle istanze di compensazione presentate dalle imprese.

L'anticipazione viene corrisposta alle stazioni appaltanti - e non agli operatori economici - come individuate al comma 7 dell'articolo 1-septies ed all'articolo 25, comma 8, del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17., laddove le stesse abbiano presentato l'istanza di accesso al predetto Fondo. Si tratta, nel dettaglio, di tutti quei soggetti tenuti all'applicazione del Codice dei contratti pubblici (D.lgs. 50/2016) - ad esclusione dei concessionari che non sono amministrazioni aggiudicatrici per i lavori realizzati o affidati dagli

stessi - che, data l'incapienza delle risorse accantonate, ai fini dell'erogazione delle compensazioni dei materiali, hanno fatto istanza di accesso Fondo per l'adeguamento dei prezzi - di cui all'articolo 1-septies, comma 8, DL 73/2021.

Al riguardo, si evidenzia che:

1. l'articolo 1-septies del DL 73/2021 ha introdotto una speciale disciplina revisionale per fronteggiare i rincari eccezionali dei prezzi di alcuni materiali da costruzione verificatisi nel primo semestre del 2021 - estesa al secondo semestre 2021 dall'articolo 1, comma 398, della legge 234/2021 - prevedendo, altresì, l'istituzione di uno specifico Fondo per l'adeguamento dei prezzi, presso il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, in caso di insufficienza delle risorse per erogare le compensazioni dei materiali;
2. l'art. 25 del decreto legge 1° marzo 2022, n. 17, ha previsto uno speciale regime compensativo finalizzato alla compensazione degli incrementi eccezionali dei prezzi registrati nel primo semestre del 2022. Nel caso di incapienza, le SS.AA. - sempre ad esclusione dei concessionari che non sono amministrazioni aggiudicatrici per i lavori realizzati o affidati dagli stessi - potranno provvedere alle compensazioni chiedendo di accedere all'apposito Fondo per l'adeguamento dei prezzi già istituito dall'articolo 1-septies, comma 8, del DL n. 73/2021.


Ad esito dell'attività istruttoria relativa alle istanze presentate, il MIMS potrà disporre la ripetizione totale o parziale dell'importo erogato a titolo di anticipazione, che sarà poi versato all'entrata del bilancio dello Stato, per essere successivamente riassegnato al medesimo Fondo per le compensazioni.

Al secondo comma, infine, sempre nell'ottica di fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi di alcuni materiali da costruzione, l'articolo 23 in

commento, prevede un incremento di:

1. 120 milioni di euro della dotazione del Fondo per l'adeguamento dei prezzi, previsto dall'articolo 1-septies, comma 8, del DL 73/2021, convertito nella Legge 106/2021 e;

2. 200 milioni di euro del fondo di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge n. 76 del 2020), da destinare interamente alle compensazioni di cui all'art. 29 DL 4/2022.



CCNL 3 MARZO 2022 – NUOVI MINIMI DI PAGA BASE E DI STIPENDIO A DECORRERE DAL 1° MARZO 2022

Lo scorso 3 marzo è stato firmato da Ance, dall'Alleanza delle cooperative (LegaCoop, Confcooperative, Agci) e dai rappresentanti di Fillea-Cgil, Filca-Cisl e Feneal-Uil il rinnovo del contratto collettivo nazionale dei lavoratori dell'edilizia, con l'obiettivo di promuovere la qualità, la formazione e la sicurezza delle imprese.

Facendo riferimento a tale Accordo, pubblichiamo la tabella relativa ai minimi di paga base oraria per gli operai e di stipendio mensile per gli impiegati e la tabella Costo medio orario per i dipendenti delle imprese edili ed affini da applicare dal 1° marzo 2022.

ASSOCIAZIONE COSTRUTTORI EDILI della PROVINCIA di AVELLINO

Via Palatucci 20/A - Avellino tel. 0825 36616

TABELLA STIPENDIO IMPIEGATI VALEVOLE DAL 1° MARZO 2022

LIVELLO	CATEGORIA	STIPENDIO	CONTINGENZA	PREMIO PROD.	E.D.R.	Ind.Fun.	TOTALE	Ades. Prevedi
7	QUADRI	€ 1.894,71	533,82	367,70	10,33	140,00	€ 2.946,56	€ 20,00
7	1 Super	€ 1.894,71	533,82	367,70	10,33		€ 2.806,56	€ 20,00
6	1 Categoria	€ 1.705,23	529,63	335,63	10,33		€ 2.580,82	€ 18,00
5	2 Categoria	€ 1.421,02	523,35	279,79	10,33		€ 2.234,49	€ 15,00
4	Ass.Tecnico	€ 1.326,31	521,25	254,76	10,33		€ 2.112,65	€ 14,00
3	3 Categoria	€ 1.231,56	519,16	234,80	10,33		€ 1.995,85	€ 13,00
2	4 Categoria	€ 1.108,41	516,43	211,84	10,33		€ 1.847,01	€ 11,70
1	4 Categoria 1° Impiego	€ 947,36	512,87	181,98	10,33		€ 1.652,54	€ 10,00

***** E.E.T.

In base a quanto disposto dall'allegato 15 dell'accordo di rinnovo del CCNL 19.04.2010 gli importi in atto dell'E.E.T. sono stati conglobati nel premio di produzione.

INDENNITA' SOSTITUTIVA DI MENSA: E' dovuta nella misura di € 89,00 mensili.

INDENNITA' DI TRASPORTO: E' dovuta nella misura di € 2,48 giornalieri per ogni giornata effettiva di lavoro

E.V.R. (Elemento variabile della Retribuzione)

Introdotta con l'Accordo Nazionale di Lavoro 19 aprile 2010, sostituisce l'E.E.T..

L'EVR è un premio variabile che tiene conto dell'andamento congiunturale del settore. Le Parti sociali si incontreranno annualmente per verificare la sua erogabilità, fermo restando le successive verifiche aziendali in conformità all'art. 10 del C.I.P.L. in vigore dal 1°/10/2017.

NOTA BENE

Gli importi giornalieri, da corrispondere solo nel caso di pagamento delle festività di domenica, ed orario, da valere per gli impiegati, si ricavano dividendo rispettivamente per 25 e per 173 l'importo mensile

Per gli impiegati l'adesione al Fondo Prevedi è versato per quattordici mensilità. Le frazioni di mese uguali o superiori a quindici giorni devono essere computate come mese intero

ASSOCIAZIONE COSTRUTTORI EDILI DELLA PROVINCIA DI AVELLINO
Via Palatucci 20/A - AVELLINO tel. 0825 36616

TABELLA RETRIBUZIONE ORARIA OPERAI DI PRODUZIONE - DISCONTINUI

C L A S S I F I C A Z I O N E	PAGA BASE	IND.TERR. SETTORE	CONTINGENZA	EDR	TOTALE ORARIO	MAGG. 18,50%	Fondo Prevedi
Operaio IV Livello	€ 7,67	1,49	3,01	0,06	€ 12,23	2,2626	0,0959
Operaio Specializzato	€ 7,12	1,38	3,00	0,06	€ 11,56	2,1386	0,0890
Operaio Qualificato	€ 6,41	1,24	2,99	0,06	€ 10,70	1,9795	0,0801
Operaio Comune	€ 5,48	1,07	2,96	0,06	€ 9,57	1,7705	0,0685
Custodi,Guardiani,Portinai, Fattorini, Uscieri (art. 6 lett. B)	€ 4,93	0,96	2,37	0,05	€ 8,31	1,5374	0,0570
Custodi,Guardiani,Portinai con alloggio (art. 6 lett. C)	€ 4,38	0,84	1,97	0,04	7,23	1,3376	0,0570

(*) L'ammontare del 18,50% (gratifica natalizia 10% e ferie 8,50%) deve essere accantonato e versato mensilmente alla Cassa Edile al netto delle ritenute di legge.

INDENNITA' DI TRASPORTO: € 0,31 orari per gli operai di produzione e € 0,26 per gli operai discontinui

INDENNITA' SOSTITUTIVA DI MENSA: 4,45 giornalieri, pari a € 0,55625 per ogni ora di lavoro ordinario prestata

****E.E.T.** In base a quanto disposto dall'allegato 15 dell'accordo di rinnovo del CCNL 19.04.2010 gli importi in atto dell'E.E.T. sono stati conglobati nell'indennità territoriale di settore.

E.V.R. (Elemento variabile della Retribuzione)

Introdotta con l'Accordo Nazionale di Lavoro 19 aprile 2010, sostituisce l'E.E.T.

L'EVR è un premio variabile che tiene conto dell'andamento congiunturale del settore. Le Parti sociali si incontreranno annualmente per verificare la sua erogabilità, fermo restando le successive verifiche aziendali in conformità all'art. 10 del C.I.P.L. in vigore dal 1/10/2017.

NOTA BENE

Le indennità di mensa e di trasporto sopraindicate sono escluse dall'incidenza per ferie e gratifica natalizia.

Il contributo "contrattuale" al Fondo Prevedi si calcola dividendo il contributo per 173 e maggiorando l'importo del 18,5%. L'ammontare deve essere moltiplicato per le sole ore di lavoro ordinarie effettivamente prestate.



**ASSOCIAZIONE COSTRUTTORI EDILI DELLA PROVINCIA DI AVELLINO
COSTO MEDIO ORARIO PER I DIPENDENTI DELLE IMPRESE EDILI ED AFFINI**

1° MARZO 2022

OPERAI

	1° liv	2° liv.	3° liv.	4° liv.
A-Elementi retributivi orari				
Minimo	5,48	6,41	7,12	7,67
Ind. contingenza	2,96	2,99	3,00	3,01
E.D.R. - ex prot.23/7/1993	0,06	0,06	0,06	0,06
Elemento Variabile della Retribuzione(1)	0,00	0,00	0,00	0,00
Indennità di settore ITS	1,07	1,24	1,38	1,49
TOTALE "A"	9,57	10,70	11,56	12,23
B-Oneri aggiuntivi				
Retribuzione 12 festività	0,60	0,67	0,72	0,76
Retribuzione 4 novembre	0,05	0,06	0,06	0,06
Riposi annui (4,95%)	0,50	0,56	0,61	0,64
Accantonamento Cassa Edile per GNF (18,50%)	1,88	2,10	2,27	2,40
Indennità di trasporto	0,31	0,31	0,31	0,31
Retribuzione assemblee, diritto allo studio e formazione	0,19	0,21	0,23	0,24
Accantonamento Cassa Edile per malattia e infortunio e riposi annui	0,22	0,25	0,27	0,28
Fondo incentivo all'occupazione (0,10%)	0,01	0,01	0,01	0,01
TOTALE "B"	3,76	4,17	4,48	4,70
C-Oneri previd. e assist.				
Inps (34,28%) (15-50 dipendenti) (2)	4,57	5,10	5,50	5,80
Inail (11,00%) (3)	1,47	1,64	1,76	1,86
Contributi Cassa Edile (5,91%)	0,60	0,67	0,73	0,77
Maggiorazione contributiva Inps/Inail su contributi Cassa Edile	0,04	0,05	0,05	0,06
TOTALE "C"	6,68	7,46	8,04	8,49
Indennità sostitutiva di mensa	0,55625	0,55625	0,55625	0,55625
Trattamento fine rapporto	1,01	1,13	1,21	1,28
Rivalutazione T.F.R (4,359238%)	0,08	0,10	0,10	0,12
Oneri vari: trasferte , prev. complementare, indennità di disagio 50%	3,40	3,80	4,11	4,34
Contributo contrattuale previdenza complementare	0,08	0,09	0,10	0,11
Fondo sanitario (Sanedil)	0,06	0,07	0,08	0,08
COSTO MEDIO ORARIO(4)	25,19	28,07	30,23	31,90
	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Voce quantificata pur avendo natura variabile (territoriale e/o aziendale);
non incide sul calcolo degli altri elementi di costo ad eccezione degli oneri contributivi (INPS) ed assicurativi (INAIL).

(2) Aliquota variabile in base alla classe di occupazione dell'azienda

(3) Aliquota media nazionale del settore

(4) Ai contratti a tempo determinato indicati al comma 28 art.2 legge 92/2012 si applica il contributo addizionale pari al 1,4% della retribuzione

Ore annue teoriche	2.088
Ore annue mediamente non lavorate così suddivise:	
Ferie (4 settimane di calendario, escluse le festività)	160
Festività	96
Riposi annui mediante permessi individuali	88
Assemblee	10
Permessi sindacali	18
Diritto allo studio	5
Malattie ed infortuni, maternità	152
Formazione, permessi D.L.vo 626/94 e succ. mod.(2 g giorni)	16
Totale ore non lavorate	545
Ore annue mediamente lavorate	1.543

I NUMERI DI EDILIZIA FLASH

IL QUADRO MACROECONOMICO

	Var. % rispetto all'anno precedente	
	2021	Previsioni 2022
Pil	+6,6%	+4,1%*
Inflazione	+5,7%**	
Occupati intera economia	22.817.000	
Tasso di disoccupazione		
– Totale	8,8%***	
– Giovanile (15-24 anni)	25,3%***	

* Stima Commissione europea, febbraio 2022; ** Var. % Febbraio 2022/Febraio 2021; *** Gennaio 2022
Elaborazione Ance su dati Istat

GLI INVESTIMENTI E LA PRODUZIONE NELLE COSTRUZIONI

	Var. % rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente
Investimenti in costruzioni	+16,4%*
Produzione nelle costruzioni	+13,2%**
Ore lavorate (CNCE)	+28,0%***
Lavoratori iscritti (CNCE)	+12,7%***

* Anno 2021 - Fonte Ance, Febbraio 2022; ** Gennaio 2022; *** Anno 2021
Elaborazione Ance su dati Istat e CNCE

IL SUPERBONUS 110%

INTERVENTI AL 1° MARZO 2022

122.548 cantieri
per **21.145 milioni di euro**

QUOTA % CONDOMINI

NUMERO **15,5%**

IMPORTO **48,5%**

Elaborazione Ance su dati Enea-MISE-MITE

IL MERCATO IMMOBILIARE RESIDENZIALE

	2020*	2021*
Compravendite di unità immobiliari ad uso abitativo	-7,5%	+34,0%
Prezzi delle abitazioni (Totale)	+1,9%	+2,2%
Nuove	+2,1%	+3,8%
Usate	+1,9%	+2,3%

* Var. % rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente

Elaborazione Ance su dati Agenzia delle Entrate e Istat

I LAVORI PUBBLICI

Bandi di gara pubblicati per lavori pubblici

	2021	Gen-Feb 2022
Numero	-3,2%	-6,0
Importo	-14,2%	+214,1

Spesa in conto capitale dei comuni italiani

2021	+15,7%
------	--------

Elaborazione Ance su dati Infopius e Siope

IL CREDITO

	2020	Primi 9 mesi 2021
Finanziamenti alle imprese per edilizia Residenziale	-12,9%	+31,4%
Finanziamenti alle imprese per edilizia Non Residenziale	+29,1%	-32,0%
Mutui alle famiglie per l'acquisto di case	+3,3%	+30,4%

Monitoraggio finanziamenti garantiti dal Fondo di Garanzia per le PMI (art. 13 DL Liquidità) al 31 dicembre 2021

Prestiti al di sotto dei 30mila euro	95,3%l'importo erogato
Finanziamenti oltre 30mila euro	84,8%l'importo erogato
Operazioni di rinegoziazione dei prestiti in essere	91,5%l'importo erogato

Elaborazione Ance su dati Banca d'Italia



ANCE | CAMPANIA

Il Presidente Luigi Della Gatta

L'ANCE Campania assume la rappresentanza regionale della categoria imprenditoriale inquadrata nel sistema associativo facente capo all'ANCE.

- Rappresenta in via esclusiva gli interessi della categoria nei confronti della Regione e nei confronti degli altri enti di livello regionale.
- Esamina, tratta e coordina i problemi generali della categoria a livello regionale, assumendo le decisioni che di volta in volta si renderanno opportune ed interviene presso autorità, enti ed amministrazioni per la risoluzione dei problemi.

SEDE E INFORMAZIONI

Piazza Vittoria n. 10 - 80121 Napoli (NA)

Email: info@ancecampania.it

Pec: ance.campania@pec.ance.it

Tel: 081 7645851

Fax: 081 2452900

www.ancecampania.it



ASSOCIAZIONE COSTRUTTORI EDILI